

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1048

Delega al Governo in materia di florovivaismo

24/04/2024 - 13:15

Indice

1. DDL S. 1048 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1048	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	11
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 12/03/2024	12
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/03/2024	21
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/04/2024	26
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024	44
1.4. Trattazione in consultiva	48
1.4.1. Sedute	49
1.4.2. Resoconti sommari	50
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	51
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/03/2024	52
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	53
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 141 (ant.) del 04/04/2024	54
1.4.2.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2024	56
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	67
1.4.2.3.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 144 (ant.) del 19/03/2024	68
1.4.2.3.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (ant.) del 27/03/2024	76
1.4.2.3.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 156 (ant.) del 23/04/2024	86
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	93
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024	94
1.4.2.4.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024	101
1.4.2.4.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/04/2024	105
1.4.2.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	107

1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024	108
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	109
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024	110

1. DDL S. 1048 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1048

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1048

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare delle foreste**
(LOLLOBRIGIDA)

(v. stampato Camera n. 1560)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 febbraio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 febbraio 2024

Delega al Governo in materia di florovivaismo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;

c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore;

d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore;

e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

- f)* prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera *e)* individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
- g)* prevedere che il Piano nazionale di cui alla lettera *e)* individui, tra le altre iniziative, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
- h)* predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
- i)* pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;
- l)* prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
- m)* prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;
- n)* qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
- o)* definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
- p)* promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- q)* favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
- r)* prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;
- s)* disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai

di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;

t) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;

u) definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;

v) prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

Art. 3.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 113 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

113ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), il dottor Roberto Vavassori, presidente, e l'avvocato Fabrizia Vigo, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Il presidente dell'ANFIA, dottor Vavassori, fornisce alcuni dati relativi al settore *automotive* a livello globale, premettendo che esso rappresenta un segmento rilevante per ciascun Paese del G7 ed ha un alto tasso di innovazione, considerato il numero di brevetti depositati ogni anno. Dopo aver sottolineato che delle innovazioni tecnologiche dell'*automotive* beneficiano anche altre filiere, fa presente che esso si trova al centro di una transizione assai complessa.

Rende poi alcune cifre relative all'industria *automotive* in Europa, tra cui il numero di addetti, pari a circa 13 milioni, il gettito fiscale, che ammonta a circa 400 miliardi di euro, il peso sul prodotto interno lordo, attestato sul 7 per cento, e l'entità degli investimenti in ricerca e sviluppo, che arrivano a circa 60 miliardi di euro.

Quanto all'Italia, segnala che il numero di addetti è pari a circa 1.280.000 e che il gettito fiscale è di 71 miliardi; a tale ultimo riferimento, afferma che la tendenza all'elettrificazione renderà necessario un

adeguamento normativo anche per quanto riguarda, per esempio, le accise.

Passando ai volumi globali di produzione, osserva che la Cina in venti anni è diventata il più grande mercato, tanto che nel 2026 un veicolo su tre sarà prodotto in Cina; al contrario, dal 2019 ad oggi, l'Europa ha perso circa 4 milioni di veicoli prodotti. A fronte di una produzione cinese in espansione, si registra dunque una produzione europea in contrazione e una produzione americana stabile.

Si sofferma indi sulle sfide della filiera europea, tra cui cita la digitalizzazione di prodotti e processi, l'elettrificazione della propulsione, il superamento di divieti e limitazioni locali non coordinati, il contenimento della cosiddetta "bulimia regolatoria" europea, e la competizione con l'Asia. In proposito, tiene a precisare che l'energia rappresenta il tema più di rilievo e sottolinea che l'*automotive* è l'unico settore a cui si richiede l'azzeramento delle emissioni di anidride carbonica.

Per quanto attiene alla filiera italiana, evidenzia una certa frammentazione, considerato che la componentistica e la costruzione di veicoli registrano cifre differenti in termini di numero di imprese, di addetti, nonché di saldo commerciale, con un forte vantaggio della prima sulla seconda. In merito alla distribuzione territoriale della produzione, fa presente che l'80 per cento dei veicoli è prodotto nel Mezzogiorno, mentre l'80 per cento dei componenti è prodotto al Nord, con una netta prevalenza di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Rileva peraltro che oltre il 70 per cento del valore di un veicolo è costituito dai suoi componenti e riferisce che l'Italia si attesta attualmente al settimo posto come produttore di auto in Europa, mentre prima era il quarto produttore.

Dopo aver fornito ulteriori dati sul numero di veicoli commerciali prodotti in Italia, comprensivo anche degli autobus, rende ulteriori dati sul mercato degli autoveicoli in Italia, sottolineando come a fronte di una bassa produzione il consumo di auto risulti assai superiore. Reputa pertanto necessaria una piattaforma globale, considerato che la sua assenza costituisce un limite per le aziende italiane. In merito, prefigura diverse sfide per la filiera italiana, volte a superare lo sbilanciamento tra produzione e vendita, la presenza di un solo produttore di grande volume, l'inadeguata dimensione aziendale e la limitata capacità di investimento in innovazione. Tiene peraltro a precisare che il più grande produttore italiano, Stellantis, ha ridotto la produzione in Francia ma non in Italia e che l'unico Paese concorrente è rappresentato in realtà dalla Spagna. La cosiddetta "trazione francese" si riscontra invece per quanto concerne le piattaforme esistenti.

Parallelamente alle sfide italiane, occorre affrontare anche quelle europee, considerato che nel 2035 occorre azzerare le emissioni con un solo tipo di motorizzazione. Rimarca, al riguardo, che è necessario raggiungere la neutralità tecnologica verso una transizione intelligente, individuando qualunque vettore energetico a bassa emissione. Riepilogando un ipotetico modello di sviluppo, imperniato sullo stabilimento produttivo, fa presente che servono adeguati componentisti, la continua ricerca - che in Italia risulta di livello elevato -, un sistema formativo efficace, la capacità ricettiva dei territori, la disponibilità di infrastrutture regionali e statali, nonché un quadro normativo consona, in modo da poter effettivamente attrarre investimenti e potenziare proprio gli stabilimenti produttivi al centro del processo.

Manifesta peraltro soddisfazione per l'approccio di sistema fin qui instaurato e cita il protocollo d'intesa siglato con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Rende poi noto che è in corso uno studio, i cui risultati potrebbero essere messi a disposizione della Commissione, considerati gli obiettivi della procedura informativa, anche attraverso una ulteriore audizione. Fa presente infatti che gli obiettivi di lungo periodo sono rappresentati dall'incremento della produzione ad almeno un milione di veicoli annui, dal sostegno alla riconversione produttiva delle aziende della componentistica, dal rafforzamento dei centri di ricerca e innovazione, dalla creazione di nuove figure professionali e dall'adozione di un metodo inclusivo che coinvolga il Governo, i territori, l'industria e le parti sociali.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) chiede conferma che il saldo commerciale totale, tra componentistica e produzione, registri una cifra negativa pari a oltre 8 miliardi di euro. Ciò rappresenterebbe un dato assai preoccupante, che si aggiunge alla perdita di posizioni dell'Italia tra i produttori di auto in Europa.

Nel condividere gli obiettivi annunciati dal dottor Vavassori, manifesta soddisfazione per l'operato del Dicastero delle imprese, e si domanda se non sia il caso di instaurare un'azione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, per quanto concerne la distribuzione territoriale degli impianti, onde evitare che gli imprenditori ricevano risorse pubbliche e poi attuino strategie di delocalizzazione.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel domandarsi quale sia l'azione più incisiva a livello parlamentare per affrontare le sfide summenzionate, chiede al dottor Vavassori se siano state elaborate proposte per superare l'inadeguatezza dimensionale delle aziende italiane.

Quanto al tema delle emissioni, potrebbe essere a suo avviso utile un sistema unico di rilevazione della qualità dell'aria.

Sul piano degli incentivi alle aziende, domanda se sia utile una politica incentivante per le fasce medio-basse nella sostituzione dei veicoli.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel prendere atto che il 70 per cento del valore deriva dalle componenti e che occorre passare all'elettrificazione del motore, manifesta perplessità sulla efficacia di tale transizione, dal momento che la componentistica continua ad operare con l'endotermico. Reputa pertanto che l'obiettivo della produzione di almeno un milione di veicoli possa essere raggiunto solo attraverso una più completa riconversione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) si sofferma sulla logistica, ritenendo che la riconversione verso l'elettrico non possa dirsi compiuta senza una rete che garantisce il supporto alla ricarica.

Ai quesiti posti risponde il presidente VAVASSORI, osservando preliminarmente che i distretti rappresentano la caratteristica industriale dell'Italia, anche per quanto attiene alla componentistica. Occorre dunque a suo avviso creare nei distretti delle metafabbriche, con elevata specializzazione e notevole flessibilità, come hanno fatto del resto altri Paesi.

Quanto al contenimento delle emissioni, potrebbe essere usato il metodo del *life cycle assessment* (LCA), fermo restando che il contenuto di carbonio è diverso già nella fase di produzione. Il tema centrale è rappresentato, a suo giudizio, dall'imminente esaurimento dei combustibili fossili, per cui l'Italia non può restare indietro. Dopo aver sottolineato che il 60 per cento della componentistica su un veicolo non va dispersa, invoca una transizione ordinata anche per affrontare i connessi problemi occupazionali.

Relativamente alla politica di incentivi, distingue quelli destinate alle aziende da quelli rivolti al prodotto, rilevando come questi ultimi siano efficaci per recuperare le distanze.

In ordine alla logistica, fa presente che attualmente si registra penuria di rame e dunque occorrerebbe reinfrustrare ciò che alimenta non solo le auto, ma anche le case e le pompe di calore. A tale ultimo riferimento, ritiene che le risorse pubbliche vadano impiegate per l'infrastrutturazione dei territori solo quando si è certi della migliore tecnologia disponibile.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ringrazia, quindi, il dottor Vavassori per i contributi forniti, prendendo atto con favore della disponibilità ad una ulteriore audizione dell'ANFIA a seguito della conclusione dello studio citato. Nel dichiarare conclusa l'audizione, avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il disegno di legge in titolo modifica l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tale Organizzazione è un'istituzione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore della vite e dei prodotti derivati, punto di riferimento per i Paesi - attualmente una cinquantina, non soltanto produttori di vino - che rappresentano circa l'85 per cento della produzione mondiale del vino.

Rammenta dunque che l'organismo, che dal 2001 ha sostituito un precedente Ufficio internazionale per la vigna e il vino istituito nel 1924 da Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Tunisia, Ungheria, Grecia e Portogallo, ha come scopo quello di informare, assistere, armonizzare, normalizzare e sostenere il settore vitivinicolo. Come rimarcato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, fra i principali compiti dell'OIV figurano in particolare la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove. Tiene peraltro a precisare che, tra gli Stati membri, l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno all'Organizzazione, che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori ma anche dalla sua forza sostanziale quale primo produttore ed esportatore vitivinicolo mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Fa presente poi che il 25 ottobre 2021, nel corso di una riunione straordinaria dell'Assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un edificio del XVII secolo, l'Hotel Bouchu D'Esterno, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura. Osserva quindi che il Protocollo in via di ratifica, che si compone di un preambolo e di due articoli, è volto a modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione al fine di localizzare la nuova sede.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli, ribadendo comunque che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'Organizzazione sono a carico esclusivo del Governo francese.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(970\) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche](#)

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che disciplina le competizioni videoludiche, nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, e ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale. Osserva preliminarmente che, in base all'articolo 1, le imprese commerciali di attività videoludiche possono usufruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

Quanto all'articolo 2, fa notare che rientrano nelle aree di competenza la definizione di «editori videoludici», ossia i soggetti che svolgono un'attività di impresa finalizzata allo sviluppo, alla commercializzazione e alla produzione di videogiochi, introducendoli sul mercato mediante accordi con piattaforme, distributori e rivenditori, nonché la definizione di «squadra», ossia l'impresa o l'associazione il cui oggetto sia l'attività di partecipazione a competizioni videoludiche, e che impiega giocatori affinché questi partecipino alle competizioni per conto dell'impresa o dell'associazione medesima.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, relativo alle modalità di partecipazione alle competizioni videoludiche in base all'età, dà conto dell'articolo 5, in base al quale i soggetti che intendono organizzare una o più competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, quali tornei e campionati, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi in denaro o sotto forma di beni, servizi o qualsiasi altra utilità dal valore superiore all'importo di 2.500 euro, devono preventivamente registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura.

Accennando ai successivi articoli 6, 7 e 8 recanti, rispettivamente, la comunicazione della

competizione videoludica, i premi e l'inquadramento lavorativo dei giocatori, evidenzia che il Ministro della cultura convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre e delle associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore, al fine di individuare linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori.

Conclude menzionando le competizioni transnazionali (articolo 9), il gioco d'azzardo e le scommesse (articolo 10), i visti (articolo 11) e le sanzioni (articolo 12).

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [FALLUCCHI](#) (Fdl), premettendo che il disegno di legge in titolo reca la delega al Governo per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Dopo aver precisato che il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera (Atto Camera n. 1560), illustra l'articolo 1, avente ad oggetto la delega al Governo al riordino della legislazione in materia di florovivaismo, nei termini appena esposti. L'adozione dei relativi decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Più in particolare, le lettere da a) a v) del comma 1, indicano al Governo la necessità di: disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica; definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con l'articolo 2135 del codice civile e con le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 2004; prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Dicastero dell'agricoltura; prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali; elaborare un Piano nazionale del settore florovivaistico, che individui specifiche azioni di intervento; predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree; prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale; effettuare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo l'istituzione di un marchio unico distintivo; qualificare come "centri per il giardinaggio" le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo; definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento; prevedere norme volte a favorire l'aggregazione tra produttori; definire specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche; disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato; definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni; prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per

la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica.

Dà poi conto dell'articolo 3, che indica il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo, tra l'altro, che gli schemi predisposti dal Governo ai fini dell'esercizio della delega siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e stabilisce che, dalle ulteriori disposizioni delegate, non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 5 prevede, infine, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) rileva che presso l'altro ramo del Parlamento era stato incardinato dapprima il progetto di legge n. 389 del deputato Molinari, cui è stato abbinato solo successivamente il disegno di legge governativo. In quella fase, è stato svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando Coldiretti e Agrinsieme, su un testo peraltro assai diverso da quello licenziato, considerato che quest'ultimo reca una delega legislativa.

Prende atto peraltro della creazione di un apposito ufficio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che sembrerebbe a suo avviso privo di efficacia. Domanda quindi di avviare un ciclo di audizioni, tanto più che, trattandosi di un disegno di legge delega, non vi è alcuna fretta di concludere l'esame. Il settore del florovivaismo era stato peraltro oggetto di proposte legislative anche nella scorsa legislatura, durante la quale erano emerse diverse criticità, per affrontare le quali è necessario un confronto con gli operatori.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver sottolineato il dettagliato contenuto della delega, che non è affatto limitata alla creazione di un mero ufficio, si dichiara orientato a non accogliere la richiesta di avviare un ciclo di audizioni, considerato che il confronto con gli operatori è già stato svolto durante la prima lettura. Invita peraltro a considerare che, in più occasioni, la Commissione ha proceduto a numerose audizioni, che si sommano alla intensa mole di lavoro derivante dall'accorpamento, in questa legislatura, delle allora Commissioni agricoltura e industria.

Con riferimento ai tempi, assicura che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà del prosieguo dell'esame e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 4, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE (COM(2023) 160 DEFINITIVO)

Il senatore [POGLIESE](#) (Fdl) comunica che è pervenuta la risposta della Commissione europea sulla risoluzione (Doc. XVIII, n. 4), approvata dalla 9ª Commissione il 4 ottobre 2023 in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo), su cui è stato relatore.

La proposta, ora approvata a livello politico dai colegislatori, definisce gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche e stabilisce parametri di riferimento per la capacità nelle fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, nonché per la diversificazione. La Commissione europea ha espresso apprezzamento per l'ampio sostegno del Senato della Repubblica agli obiettivi della proposta, prendendo atto dei punti su cui il Senato ha evidenziato l'importanza nell'orientamento generale del Consiglio.

La Commissione europea ha condiviso la risoluzione nella parte in cui chiede che l'aumento del riciclaggio dei rifiuti contenenti materie prime critiche e, più in generale, la circolarità, siano aspetti prioritari, poiché possono ridurre l'impatto ambientale, accrescendo nel contempo la sicurezza

dell'approvvigionamento. Allo stesso tempo, è necessario che la Commissione europea rafforzi le capacità di estrazione e trasformazione in Europa e diversifichi gli approvvigionamenti a livello globale.

La Commissione europea ha precisato tuttavia che il neon è stato oggetto di valutazione, ma non è stato ritenuto né critico né strategico, mentre il fosforo non è stato considerato strategico. Il silicio metallico figura invece nell'elenco delle materie prime strategiche, con tutta la relativa catena del valore, anche nella forma raffinata di polisilicio. La proposta della Commissione prevede comunque un riesame degli elenchi delle materie prime strategiche e critiche ogni quattro anni.

La Commissione europea ha preso infine atto dell'invito a prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati nella normativa sulle materie prime critiche. La proposta non prevede nuovi finanziamenti, ma contiene disposizioni sulle condizioni abilitanti e sull'accesso ai finanziamenti che dovrebbero contribuire a sbloccare le fonti di finanziamento esistenti, tra cui i programmi europei, i finanziamenti nazionali, le banche di promozione e gli investitori privati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.

La Commissione europea ha infine ricordato che il 13 novembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sull'atto, la cui pubblicazione avverrà a tempo debito.

La Commissione prende atto.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII, N. 8, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PIANTE OTTENUTE MEDIANTE ALCUNE NUOVE TECNICHE GENOMICHE, NONCHÉ AGLI ALIMENTI E AI MANGIMI DA ESSE DERIVATI (COM(2023) 411 DEFINITIVO)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione europea ha inviato la risposta in merito alla risoluzione (*Doc. XVIII, n. 8*), approvata dalla 9ª Commissione il 6 dicembre 2023, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 definitivo), su cui è stato relatore.

Ricorda che la proposta intende istituire due categorie di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche ("NGT"): piante NGT equiparabili a quelle presenti in natura o prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria 1") e piante NGT con modificazioni più complesse ("piante NGT di categoria 2"). Ogni categoria sarebbe soggetta a prescrizioni diverse, adeguate alle caratteristiche e al profilo di rischio delle piante. La Commissione europea ha apprezzato l'opinione del Senato circa il potenziale offerto dalle NGT nel contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare dell'UE, nonché circa l'inadeguatezza dell'attuale quadro giuridico applicabile agli organismi geneticamente modificati (OGM).

La Commissione europea ha analizzato attentamente la risoluzione, in particolare le considerazioni riguardanti i criteri di equivalenza proposti per le piante NGT di categoria 1, lo status delle piante tolleranti agli erbicidi, l'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, l'impatto dei brevetti per le piante NGT e la parità di trattamento tra le piante NGT importate e quelle prodotte nell'Unione.

Per quanto riguarda i criteri di equivalenza delle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha sottolineato che la logica di tali criteri è stata illustrata agli Stati membri in un documento tecnico accessibile al pubblico da essa predisposto ed è fondata su un'analisi della letteratura scientifica sul tipo e sulla portata delle mutazioni introdotte dai metodi di selezione convenzionali o che si verificano spontaneamente nelle piante. I dati scientifici, a detta della Commissione europea, dimostrano che il numero totale di mutazioni in una singola pianta causate dai metodi di selezione convenzionali può essere elevato (l'intervallo tipico è compreso tra 30 e 100 mutazioni); tuttavia, tenuto conto della relativa novità delle piante NGT e della minor probabilità di ottenere alcune combinazioni di mutazioni con i metodi convenzionali, la Commissione ha adottato un approccio prudentiale per quanto riguarda la fissazione della soglia, prevedendo la possibilità di rivedere nel tempo i suddetti

criteri per adeguarli ai progressi scientifici e tecnici.

In ordine alla sollecitazione, contenuta nella risoluzione, circa l'esclusione delle piante tolleranti agli erbicidi dalle piante NGT di categoria 1, la Commissione ha puntualizzato che i possibili rischi di un maggior utilizzo di pesticidi dovuti alle varietà tolleranti agli erbicidi devono essere contrastati per tutte le varietà vegetali, indipendentemente dal fatto che tali varietà siano ottenute con NGT o con metodi convenzionali.

Relativamente a quanto suggerito dal Senato in merito all'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, la Commissione ha precisato che la misura proposta in materia di etichettatura consente agli operatori di indicare tutti i tratti conferiti alla pianta NGT dalla modificazione genetica.

La risoluzione sottolineava peraltro l'importanza di valutare l'impatto dei brevetti e delle relative pratiche di concessione di licenze sull'innovazione nella selezione delle piante, sull'accesso dei selezionatori al materiale e alle tecniche genetiche e sulla disponibilità di sementi per gli agricoltori, nonché sulla competitività complessiva dell'industria biotecnologica dell'Unione. A questo riguardo, la Commissione europea ha ricordato il suo impegno a effettuare tale valutazione nell'ambito di un'analisi di mercato di più ampio respiro e a presentare, entro il 2026, una relazione contenente le sue conclusioni.

Relativamente alla necessità di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda i controlli delle piante NGT di categoria 2 d'importazione provenienti dai Paesi terzi rispetto a quelle prodotte nell'Unione, la Commissione europea ha rimarcato che la proposta non prevede alcun trattamento differenziato tra una pianta NGT prodotta nell'UE o importata. Più specificamente, le piante NGT sono soggette alle disposizioni del regolamento relativo ai controlli ufficiali, che si applicano sia ai prodotti originari dell'UE sia ai prodotti importati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, che interviene sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative (articoli 1-3) e sui requisiti di capitale delle società di investimento semplice - SiS, (articolo 4). Dopo aver ricordato che è stata trasmessa alle Camere l'ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sullo stato di attuazione e l'impatto delle *policy* a sostegno delle start-up e PMI innovative (*Doc. CCXIII*), si sofferma sull'articolo 1 recante la definizione di start-up innovativa e di PMI innovativa, richiamando, rispettivamente, l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

Rammenta in proposito che il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, definendo la "nuova impresa tecnologica", ossia la start-up innovativa. Essa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni; ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; presenta un valore annuo della produzione non superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A tale ultimo riguardo, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori: le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; la forza lavoro

complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno due terzi da personale in possesso di laurea magistrale; l'impresa è titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Sottolinea altresì che il decreto-legge n. 3 del 2015 ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative", disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le *start up* innovative. I requisiti delle PMI innovative sono: la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; l'assenza di iscrizione al registro speciale delle start-up e incubatori certificati. In aggiunta a ciò le PMI innovative devono possedere almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta: volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale; titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Evidenzia poi che l'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24.

Passa poi ad illustrare l'articolo 3, che modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto "sostegni-bis"), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

In conclusione, rileva che l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Barbara Gatto, responsabile del dipartimento delle politiche ambientali, e Lorenzo Giudice, membro del dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi; per Confartigianato Imprese, Andrea Stabile, responsabile degli affari legislativi e parlamentari.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti di CNA e Confartigianato

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Interviene la dottoressa Barbara GATTO, responsabile del dipartimento politiche ambientali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), la quale precisa che il proprio contributo, al pari del documento depositato presso la Commissione, è il risultato di un lavoro svolto congiuntamente da Confartigianato e da CNA.

Riepiloga innanzitutto alcuni dati numerici relativi alla filiera dell'auto, ricordando che la stessa risulta composta di diverse fasi, che vanno dalla produzione (di autoveicoli e carrozzerie, ma anche di parti e accessori) ai servizi di manutenzione e riparazione, al commercio. Complessivamente la filiera conta oltre 557.000 addetti, più di 386.000 dei quali impiegati in imprese con meno di 50 addetti. Tra questi

ultimi, quasi la metà dei lavoratori (48,5 per cento) è attiva in imprese che contano meno di dieci addetti. È, in particolare, nei settori dei servizi e del commercio - a differenza di quanto accade nel settore della produzione - che la maggior parte degli addetti lavora in imprese con meno di 50 unità. Evidenzia poi che, nell'arco degli anni tra il 2012 e il 2021, i servizi di riparazione e di manutenzione di autoveicoli si sono rivelati la componente più dinamica della filiera auto in termini di occupazione, determinando oltre i tre quarti del complessivo incremento occupazionale della filiera.

Chiarisce che sono prevalentemente le imprese artigiane - che rappresentano complessivamente il 42,2 per cento del numero complessivo di imprese della filiera auto - ad essere attive nei settori della riparazione e della manutenzione di autoveicoli.

Ricorda altresì che, sulla base dei più recenti dati Istat disponibili (2021), in Italia gli addetti in imprese artigiane attive nella filiera auto sono quasi 180.000 e rappresentano oltre il 32 per cento dell'occupazione complessiva del settore. Circa il 97 per cento di tali addetti lavorano in imprese artigiane dei servizi e del commercio, a fronte di un 2,9 per cento che lavora in imprese artigiane della filiera che si occupano di attività connesse alla produzione.

Passa poi ad offrire alcuni dati relativi ai due comparti - il settore della componentistica e il settore dell'autoriparazione - sui quali si concentrano le proposte avanzate dalle associazioni, sia in quanto tali settori sono considerati più strategici sia perché su di essi incidono maggiormente i cambiamenti in corso.

Più specificamente, la componentistica italiana, soprattutto quella legata ai motori, si sta confrontando con i mutamenti connessi all'affermarsi della mobilità sostenibile, che si identifica principalmente con l'auto elettrica, caratterizzata da un numero di componenti inferiore rispetto all'auto tradizionale. Nel Paese appartengono al comparto della componentistica oltre 2.000 imprese, più di 1.800 delle quali sono di micro-piccole dimensioni.

Per quanto riguarda il comparto dell'autoriparazione, osserva che la quota maggiore di imprese è rappresentata dal settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli (circa il 48 per cento), seguito dalla riparazione di carrozzerie di autoveicoli (circa il 26 per cento) e da autolavaggio e altre attività di manutenzione. Rileva che la dimensione media del comparto dell'autoriparazione è di 2,8 addetti per impresa.

Espone, inoltre, alcune considerazioni sulla evoluzione delle competenze richieste nell'ambito della filiera. Fa riferimento, innanzitutto, alla crescente domanda di competenze digitali, nonché di abilità *green* di livello elevato, da porre in relazione con la accentuata sensibilità della filiera alla sostenibilità ambientale.

Dà, quindi, conto di alcuni dati relativi al commercio estero di autoveicoli, facendo presente che, nell'ultimo anno, i prodotti della filiera auto *made in Italy* esportati nel mondo ammontano a un valore complessivo di 42,7 miliardi di euro, pari a circa il 7 per cento del totale manifatturiero e che la dinamica delle esportazioni risulta in crescita del 7,5 per cento per gli autoveicoli.

Ritiene che un tema cruciale sia rappresentato dall'impatto ambientale delle autovetture, che costituiscono uno dei maggiori fattori di produzione di emissioni. I dati ACI riferiti al parco macchine circolante nel 2022 mostrano che, per quanto in decrescita, il 44 per cento delle autovetture continua ad essere alimentato a benzina e il 42 per cento a gasolio, mentre, sebbene in ascesa, soltanto il 3,9 per cento sono auto ibride e lo 0,39 per cento auto elettriche.

Ulteriori valutazioni in merito all'inquinamento atmosferico veicolare possono essere desunte dall'esame delle categorie di omologazione delle autovetture (dal 2017 al 2022 sono diminuite di 13,4 punti percentuali le autovetture appartenenti a classi ambientali più basse, mentre sono aumentate quelle appartenenti alle classi a minore impatto ambientale) e dall'anzianità del parco (la quota di auto circolanti con oltre quindici anni d'età, e quindi maggiormente inquinanti, è superiore rispetto a quella rilevata nei cinque anni precedenti il 2022).

Ricorda che la transizione ecologica del settore dei veicoli è stata fortemente incoraggiata dalle disposizioni europee volte a limitarne l'impatto ambientale. Fa riferimento, in particolare, agli obiettivi definiti nel pacchetto della Commissione europea cosiddetto "*Fit for 55*", indirizzato a ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di CO₂ entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il

2050. Menziona altresì il dibattito che ha accompagnato l'approvazione del regolamento 2023/851 e prospetta la necessità di approfondire le disposizioni derogatorie in esso contenute qualora si intenda procedere a una conferma delle sue disposizioni.

Delinea, in prospettiva, la necessità che il Paese si doti di un piano di sviluppo di lungo termine che preveda la transizione verso la mobilità elettrica e che contenga politiche efficaci a sostegno della domanda, della filiera industriale e della nascita di infrastrutture nazionali, considerate le tendenze del mercato.

Sintetizza, infine, le proposte rivolte alla Commissione, a partire dall'importanza di assumere misure a sostegno della qualificazione e dell'ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese che operano nella componentistica, soprattutto alla luce della futura messa a regime del processo di elettrificazione, che concentrerà sulla batteria il valore più significativo del veicolo, imponendo alle imprese una rapida riconversione e una trasformazione nella catena delle forniture.

In aggiunta a misure di accompagnamento e sostegno delle imprese verso le tecnologie compatibili, si renderà necessario curare sia la formazione degli imprenditori sulle nuove tecnologie sia la formazione della manodopera, adeguando competenze e attrezzature.

Accenna, conclusivamente, alla necessità di rimuovere gli ostacoli per l'accesso alle informazioni tecniche delle case costruttrici, che sono essenziali per l'attività di autoriparazione in conformità agli *standard* richiesti, e all'importanza di contrastare il fenomeno della concorrenza sleale, che penalizza le imprese in regola.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato per il significativo contributo offerto da Confartigianato e CNA, domanda se possa essere di utilità una eventuale concentrazione degli investimenti su segmenti specifici della filiera, soprattutto quelli caratterizzati da maggiore fabbisogno di importazioni, e se possano essere ritenute utili azioni di incentivo al riciclo.

La dottoressa GATTO, in risposta al senatore Bergesio, si pronuncia positivamente sia con riferimento ad eventuali investimenti settoriali, soprattutto se a favore di imprese che dovranno fronteggiare processi di riconversione, sia a politiche di incoraggiamento del riuso e del riciclo, in relazione alle quali dovrà essere tenuta in considerazione la normativa europea ancora in fase di elaborazione.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia gli auditi per i contributi forniti e dichiara conclusa l'audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che è ancora aperta la discussione generale, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, facendo presente che esso è stato presentato dal Governo per ratificare l'Accordo di sede tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che avrà infatti sede a Milano.

Chiarisce innanzitutto che il Tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti (attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia), con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli.

L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una seconda sede della divisione centrale è stata stabilita a Milano.

Ricorda che con la legge n. 214 del 2016 è stato ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, che ha reso necessarie alcune correzioni al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, per quanto attiene al brevetto europeo. Al riguardo, rammenta altresì che la legge n. 102 del 2023, esaminata dalla 9ª Commissione, ha apportato modifiche al suddetto codice della proprietà industriale.

Passa, quindi, a dare conto delle disposizioni dell'Accordo di sede, precisando che esso si compone di un preambolo e di 20 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni, l'articolo 2 disciplina i locali, l'articolo 3 riconosce la personalità giuridica del TUB, mentre l'articolo 4 concerne le condizioni in cui devono essere consegnati e conservati i locali, con i relativi servizi di pubblica utilità e la connessione a *internet*. Detti locali sono inviolabili, a norma dell'articolo 5, e protetti ai sensi dell'articolo 6, fermo restando che le comunicazioni da e per i locali non sono soggette a intercettazioni o censure (articolo 7).

Rileva poi che il Tribunale e le sue proprietà sono dotati di immunità (articolo 8), possono esporre propri stemmi (articolo 9) e godono di agevolazioni finanziarie anche per l'acquisto e la gestione dei veicoli (articoli 10-11).

Gli articoli da 12 a 17 - prosegue il relatore - dettano disposizioni che, a vario titolo, riguardano il personale impiegato nel TUB e i relativi familiari, per quanto concerne lo *status* giuridico, economico, assicurativo, pensionistico, nonché per quanto concerne i relativi spostamenti. Gli articoli 18, 19 e 20 concernono, rispettivamente, la responsabilità, la risoluzione delle controversie e l'entrata in vigore.

Fa cenno, infine, al disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli. In particolare, menziona l'articolo 3, che disciplina il personale amministrativo di supporto, distaccato dal Ministero della giustizia per un massimo di 7 unità, nonché l'articolo 4, che reca le disposizioni finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la conclusione dell'esame sarà valutata in relazione all'andamento dei lavori nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella 2ª seduta pomeridiana del 1º agosto.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 giugno 2023 è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2023.

Le Commissioni 1ª e 4ª hanno espresso pareri non ostativi con osservazioni sul testo; la 4ª Commissione ha reso un parere favorevole con osservazioni anche sugli emendamenti. La Commissione giustizia ha espresso un parere non ostativo, mentre le Commissioni 7ª e 10ª si sono espresse in senso favorevole con osservazioni.

Sottolinea altresì che la Commissione bilancio, lo scorso 9 gennaio 2024, ha chiesto al Governo chiarimenti sulla relazione tecnica, formalmente richiesta il 20 luglio 2023. Al riguardo, domanda delucidazioni al Governo sulla redazione della relazione tecnica, anche per capire le modalità di prosieguo dei lavori: qualora fosse necessario apportare numerose correzioni, potrebbe essere valutata l'ipotesi di predisposizione di un nuovo testo, cui riferire nuovi emendamenti; viceversa, si potrebbe invece valutare di attendere il parere della Commissione bilancio e poi di apportare le modifiche eventualmente richieste nel parere.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che tanto il Dicastero delle imprese quanto quello

dell'economia hanno rilevato alcune criticità, su cui tuttavia non vi è ancora una valutazione complessiva. Assicura comunque che la direzione generale competente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sta istruendo il provvedimento, e propone pertanto di svolgere un approfondimento preliminare, anche di tipo politico.

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo ad una successiva interlocuzione per comprendere le eventuali esigenze di modifica, tenuto conto che, come preannunciato, potrebbe anche essere necessario predisporre un nuovo testo e riaprire la fase emendativa, nella prospettiva di concludere la discussione in tempi ravvicinati.

Tiene comunque a precisare che la legislazione sulla produzione e vendita del pane è da tempo all'attenzione del Parlamento e, per due legislature, non si è riusciti a concludere l'esame anche rispetto al quadro europeo. Rimarca altresì, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 413, che il testo a sua firma riproduceva il lavoro già compiuto nella XVIII legislatura, con l'intento di elaborare una legislazione condivisa. Assume dunque a sua volta l'impegno di effettuare gli approfondimenti necessari, su un tema che giudica delicato, anche per evitare allarmismi tra le associazioni di categoria. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) chiede se sia possibile svolgere un'audizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sul tema del monitoraggio dei prezzi del settore agricolo. Rinnova altresì la richiesta, già avanzata a più riprese nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di incardinare il disegno di legge n. 38, recante misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'esigenza di audizione dell'ISMEA, segnalando altresì di aver già preso contatti per le vie brevi con i vertici dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per un'audizione sull'attività dell'Agenzia. A tale ultimo riguardo, intende verificare la possibilità di svolgere l'audizione anche con l'omologa Commissione della Camera dei deputati in tempi brevi. Quanto alla richiesta di incardinamento del disegno di legge n. 38, si dichiara disponibile a valutare la proposta, fermo restando la necessità di concludere prima le attività già in corso.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) puntualizza che finora il suo Gruppo non ha visto avviata alcuna proposta in Commissione, nonostante le ripetute richieste in Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà in considerazione tale istanza, ritenendo tuttavia che l'obiettivo dovrebbe essere anzitutto quello di concludere le iniziative già avviate, altrimenti si tratterebbe esclusivamente di calendarizzare proposte prive di seguito.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Renzo Pedretti, consigliere di Presidenza di Agrofarma, Manuel Isceri, responsabile di Agrofarma e Assofertilizzanti, Marica Nobile, Direttore di Assobiotec, e Francesca Iglizzi della Direzione centrale relazioni istituzionali di Federchimica.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti di Agrofarma, Assobiotec e Assofertilizzanti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione, evidenziando come l'indagine conoscitiva in titolo abbia la fisionomia di un *work in progress* poiché ha ad oggetto problematiche che si evolvono quotidianamente. Ricorda che l'obiettivo è quello di acquisire gli strumenti scientifici e tecnici per affrontare con tempestività ed efficacia i problemi che continuamente sorgono. Saluta quindi i rappresentanti di Agrofarma, Assobiotec e Assofertilizzanti, ringraziandoli per la disponibilità, e invita il dottor Pedretti, consigliere di Presidenza di Agrofarma, a svolgere il suo intervento.

Ha quindi la parola il dottor PEDRETTI, il quale, in primo luogo, dà conto delle associazioni in rappresentanza delle quali interviene in audizione: Agrofarma, Assofertilizzanti e Assobiotec, facenti capo a Federchimica. Specifica in particolare che Agrofarma rappresenta 32 imprese del comparto degli agrofarmaci, coprendo circa il 95 per cento del relativo mercato, mentre Assofertilizzanti, con 60 imprese associate, rappresenta le realtà produttive del settore dei fertilizzanti. Assobiotec, infine, costituita da oltre 130 imprese, rappresenta parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi

settori di applicazione del *biotech*, tra i quali l'agricoltura e la salute.

Le tre associazioni sono accomunate sia dall'obiettivo centrale di promuovere l'innovazione nel settore agricolo sia dal metodo di operare, che pone sempre la scientificità dei dati a fondamento delle posizioni assunte.

Ricorda come i cambiamenti climatici, che si manifestano con un progressivo innalzamento delle temperature medie e con la riduzione delle precipitazioni, abbiano una incidenza negativa sulle attività agricole sotto il profilo sia della quantità sia della qualità dei prodotti e determinino un degrado, fino alla desertificazione, dei suoli agricoli. In tale contesto, gli agrofarmaci, i fertilizzanti e le biotecnologie costituiscono dei validi strumenti per superare le sfide del cambiamento climatico: la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e il contrasto alla desertificazione e al degrado del suolo.

Rammenta altresì come il più recente Rapporto "*Responsible Care*", pubblicato nel 2023, fornisca un quadro positivo della risposta del Paese agli obiettivi posti nel medio termine dall'Unione europea, che, con l'Accordo di Parigi, ha fissato al di sotto dei 2°C il limite al riscaldamento globale. Fa cenno, in particolare, ai risultati conseguiti dal comparto chimico, che risulta già allineato con il *target* di riduzione delle emissioni indicato dall'Unione europea per il 2030.

Passa poi ad illustrare gli effetti del cambiamento climatico nella difesa delle colture, ponendo in evidenza come esso abbia causato sia un incremento della diffusione territoriale e della virulenza di patologie, tra cui quelle fungine, sia il sopraggiungere nel Paese di batteri precedentemente ignoti (quali la *Xylella*), sia il rischio di comparsa di avversità già presenti in alcune aree del Mediterraneo. Sottolinea che si tratta di una situazione in costante mutamento e che, come tale, richiede di essere fronteggiata con strumenti vari e continuamente innovativi.

Tra questi, si sofferma, innanzitutto, sugli agrofarmaci, il cui utilizzo richiede cospicui investimenti in termini di tempo e di risorse. Fa presente che le imprese italiane investono nella ricerca e nello sviluppo degli agrofarmaci circa il 3 per cento del fatturato annuo, rendendo in tal modo il Paese competitivo nel contesto europeo. Rileva come l'utilizzo degli agrofarmaci non sia in contrasto con lo sviluppo dell'agricoltura biologica, come dimostra l'impegno profuso nel mettere a punto tipologie di agrofarmaci utilizzabili nell'agricoltura biologica, che, in Italia, nel 2022, ha raggiunto il 20 per cento della superficie agricola totale. Uno strumento di ausilio è, inoltre, rappresentato dall'*agritech*, che, con lo sviluppo di tecnologie digitali e di precisione, è in grado di supportare gli agricoltori nella scelta delle strategie di controllo più appropriate.

Passa poi a dare conto delle iniziative e degli investimenti orientati a modificare i processi di produzione dei fertilizzanti, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente le emissioni e, conseguentemente, di limitare gli effetti del cambiamento climatico. Menziona, in proposito, le principali linee direttive seguite per la decarbonizzazione dell'industria dei fertilizzanti, ai fini di una drastica riduzione delle emissioni di CO₂ e di gas serra. Reputa dunque fondamentali politiche che consentano alle imprese di accelerare tale processo.

Evidenzia come sia necessario mettere a regime buone pratiche di fertilizzazione, sia dei suoli che delle colture, allo scopo di evitare che il carbonio presente nel suolo sia rilasciato nell'atmosfera sotto forma di emissioni di anidride carbonica. Viceversa, un uso oculato e razionale dei fertilizzanti contribuisce a trattenere il carbonio nel suolo, limitando le emissioni nell'atmosfera, evitando l'erosione e consentendo buone rese anche nei terreni più complessi.

Fa cenno, quindi, al ruolo dell'innovazione varietale e delle tecniche di evoluzione assistita (TEA) nel garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, in quanto sono strumenti che consentono di selezionare specie con maggiore valore nutrizionale e con più elevati livelli di salubrità. In attesa di una compiuta disciplina delle TEA da parte dell'Unione europea, è essenziale a suo avviso non perdere l'occasione di fare sperimentazione in Italia, per evitare svantaggi competitivi.

Sottolinea indi che la cosiddetta "cassetta degli attrezzi" da mettere a disposizione delle imprese agricole dovrebbe essere più varia possibile, inclusiva di tutti i suddetti strumenti, dalle corrette pratiche di fertilizzazione alla sperimentazione delle biotecnologie agrarie, e ispirata a un approccio integrato di tutti i modelli di agricoltura scientifica.

Passando, infine, ad indicare le strategie di intervento, anche a livello legislativo, ricorda come sia necessario investire sullo sviluppo delle tecniche di evoluzione assistita, in grado di valorizzare l'agro-diversità del Paese, nonché promuovere la *partnership* pubblico-privato nella prospettiva di incrementare gli investimenti in ricerca.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato per il ricco contributo offerto, domanda specificazioni sulle modalità con cui le associazioni intervenute in audizione si interfacciano con gli agricoltori, tenuto conto che eventuali carenze nel processo informativo e di trasmissione delle nozioni sono suscettibili di inficiare la messa a regime degli strumenti innovativi.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) osserva in proposito, che anche la politica riveste un ruolo di primo piano nella diffusione delle informazioni e nella comunicazione, come dimostra l'incontro organizzato nella giornata odierna avente ad oggetto il progetto della regione Lombardia sulla sperimentazione delle tecniche di evoluzione assistita.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato di condividere la considerazione della senatrice Naturale sulla centralità degli agricoltori nei processi di innovazione in ambito agricolo, come testimonia la legge n. 24 del 2024 relativa all'agricoltore custode del territorio recentemente licenziata dalla Commissione, domanda se, a parere dei soggetti auditi, potrebbe avere ricadute positive sul settore agricolo l'ampliamento dell'iscrivibilità a prodotti biologici già riconosciuti in altri Paesi esteri.

Il dottor PEDRETTI, in risposta alla senatrice Naturale, rileva come la struttura frammentata e capillare del sistema agricolo italiano renda meno agevole il processo di informazione e formazione degli agricoltori. Ritiene in merito che la comunicazione con le imprese agricole debba essere un processo partecipato e collaborativo, nel quale le associazioni assicurano la leggibilità e la comprensibilità delle informazioni, in conformità alle prescrizioni del loro codice deontologico, e si avvalgono delle associazioni locali, nonché degli organi pubblici e privati locali, per la comunicazione con gli agricoltori. Precisa che il processo comunicativo deve essere teso a generare fiducia negli agricoltori e nell'opinione pubblica.

In risposta al senatore Bergesio, nel ribadire la conciliabilità e la complementarità tra soluzioni biologiche e soluzioni chimiche, si dichiara favorevole a una estensione della gamma dei prodotti biologici ammessi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti delle associazioni intervenute e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 4 ordini del giorno e 68 emendamenti, pubblicati in allegato.

Dichiara quindi aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra la proposta di regolamento in titolo, ricordando che la stessa è stata presentata dalla Commissione europea a seguito della riunione del Consiglio europeo del

1° febbraio 2024, nel quale si è discusso delle sfide future per il settore agricolo anche alla luce delle diffuse proteste degli agricoltori, e dell'esito del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 febbraio 2024. Evidenzia, inoltre, che la proposta in esame interviene a modificare i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 che costituiscono gli atti legislativi di base della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027.

Fa presente che il riesame delle norme vigenti, necessario per affrontare e risolvere alcune difficoltà di attuazione dei piani strategici della politica agricola comune (PAC), ha seguito un approccio mirato ad apportare quegli adeguamenti ritenuti vantaggiosi per gli agricoltori, senza tuttavia stravolgere l'orientamento generale dell'attuale impianto normativo e il suo contributo essenziale alla transizione verso un'agricoltura sostenibile.

Sottolinea che, tra le criticità più evidenti, sono emerse, specie in conseguenza degli effetti del cambiamento climatico, una generalizzata difficoltà per gli agricoltori di rispettare il calendario delle normali pratiche agronomiche e una crescente preoccupazione riguardo alla gestione dell'attività economica delle aziende a causa degli elevatissimi prezzi dell'energia e, più in generale, di tutti i fattori produttivi. A fronte di tali evidenze, si è ritenuto di dover rivedere alcuni dei requisiti e delle modalità di attuazione delle pratiche di sostenibilità ambientale, di esentare alcuni beneficiari dai controlli e delle sanzioni connessi alla realizzazione di tali pratiche e di introdurre maggiore flessibilità e semplificazione nell'attuazione dei piani strategici.

Passa poi a dar conto dei quattro articoli di cui la proposta si compone: l'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2021/2115, recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, nelle parti riguardanti le condizionalità ambientali (buone condizioni agronomiche e ambientali-BCAA) e conseguentemente nell'Allegato III, che definisce ed elenca i requisiti delle diverse BCAA, nella parte riguardante i cosiddetti "ecoschemi", ovvero i regimi ecologici, e in quella relativa alle modalità di modifica dei piani strategici; l'articolo 2 interviene sul regolamento (UE) 2021/2116, relativo al finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, nella parte riguardante i sistemi di controllo della condizionalità e relative sanzioni quando i beneficiari sono i piccoli agricoltori; l'articolo 3 introduce disposizioni transitorie; infine, l'articolo 4 reca disposizioni di applicazione ed entrata in vigore.

Ai fini di una miglior comprensione delle modifiche apportate dalla proposta in esame, ricorda che il regolamento 2021/2115, nel disporre i parametri strategici di base della PAC, ha rafforzato il sistema di condizionalità già introdotto nella precedente programmazione e previsto una serie di norme in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali che vincolano le attività agricole al rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori (CGO) e al mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) come indicati nell'Allegato III. Con riferimento alle BCAA, precisa che, al fine di conseguire l'obiettivo del miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole, la BCAA 8 obbliga gli agricoltori a destinare una percentuale minima di seminativi a superfici (terreni) o elementi non produttivi. Il provvedimento in esame modifica tale previsione, pur conservando l'obiettivo finale, e sostituisce il vincolo dell'improduttività con l'obbligo di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, con il divieto di potatura di siepi e alberi durante la stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, con la realizzazione di misure per combattere le specie vegetali invasive. Al fine di aggiornare le definizioni di "seminativo" e di "ettaro ammissibile" alla luce dei nuovi requisiti recati dalla BCAA 8, l'articolo 1 della proposta in esame modifica quindi, oltre all'Allegato III, l'articolo 4 del regolamento (UE) 2115/2021.

Sempre in materia di condizionalità, il citato articolo 1 interviene anche sull'articolo 13 di detto regolamento, modificando le norme delle BCAA 6 e 7 ed introducendo la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni specifiche, ovvero autorizzare deroghe temporanee, dal rispetto dei requisiti delle BCAA 6 e 7, come modificate, e delle BCAA 5 e 9. Specifica che la modifica alla BCAA 6 consente agli Stati membri di determinare le modalità di copertura dei terreni in considerazione dell'ampia gamma di fattori che influenza tale scelta e dall'esigenza di operare scelte di produzione, e in particolare le decisioni di semina, al fine di conciliare il rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale con gli eventi metereologici (la BCAA 6, nel testo vigente, dispone l'obbligo

di copertura minima dei suoli nei periodi sensibili). La modifica alla BCAA 7 (che dispone l'obbligo di rotazione delle colture, ad eccezione di quelle sommerse) riguarda la possibilità di soddisfare l'obbligo della rotazione delle colture anche mediante la diversificazione nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: se la superficie dei seminativi è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione dei seminativi di un'azienda con almeno due colture diverse (la coltura principale non supera il 75 per cento dei detti seminativi); se la superficie dei seminativi è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie (la coltura principale non occupa più del 75 per cento e le due colture principali non occupano insieme più del 95 per cento di tali seminativi).

Con riferimento alle esenzioni, specifica, inoltre, che esse si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali colture, tipi di suolo e metodi colturali o danni subiti da prati permanenti a causa, ad esempio, di predatori o specie invasive e sono possibili solo e nella misura in cui si rendano necessarie per affrontare problemi specifici. Per le deroghe è previsto invece che esse siano di carattere temporaneo e per periodi stabiliti, nel caso di condizioni meteorologiche che impediscano oggettivamente ai beneficiari di conformarsi ai requisiti ivi previsti.

In materia di regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, disciplinati dall'articolo 31 del regolamento 2115/2021, fa menzione della modifica recata dall'articolo 1 della proposta in esame concernente l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di istituire e fornire un sostegno alla realizzazione di pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio sui seminativi. Rileva in proposito che tali regimi, in quanto istituiti nell'ambito dei regimi ecologici, mantengono il carattere di volontarietà per l'agricoltore. In raccordo con la modifica apportata alla norma della BCAA 8, che elimina l'obbligo di mantenere elementi e superfici improduttivi, pone l'accento sulla scelta del Legislatore unionale di concedere agli agricoltori maggior flessibilità nel contribuire all'obiettivo di migliorare la biodiversità, in funzione della situazione specifica della loro azienda e fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata per tale contributo. Il mantenimento di una parte di seminativi a superfici o elementi non produttivi, con la modifica apportata all'articolo 31, riveste infatti carattere di volontarietà per l'agricoltore, il quale può pertanto scegliere di assumere tale impegno a fronte di un incentivo tale da compensare almeno una parte dei costi sostenuti del mancato guadagno dovuti alla impossibilità di produrre.

L'articolo 1 della proposta in esame interviene, infine, sugli articoli 119 e 120 del regolamento (UE) 2021/2115, relativi rispettivamente alle domande di modifica del piano strategico da parte degli Stati membri, le quali possono essere presentate due volte l'anno e non una come attualmente previsto, e all'esclusione dalla eventuale modifica del piano strategico nel caso di revisione di uno degli atti legislativi in materia di ambiente e clima (di cui all'Allegato XIII) qualora dette revisioni siano destinate ad entrare in vigore dopo il 31 dicembre 2025. Osserva che tale ultima previsione risponde all'obiettivo di limitare il più possibile per gli Stati membri gli oneri connessi alla revisione dei piani nella parte residua dell'attuale periodo di programmazione.

L'articolo 2 della proposta in esame modifica gli 83, 84 e 104 del regolamento 2021/2116 al fine di alleggerire i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali dall'onere amministrativo connesso ai controlli dei requisiti di condizionalità, senza tuttavia comprometterne il ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale considerata la superficie agricola relativamente esigua gestita dai piccoli agricoltori. A tal proposito, si ricorda che il 65 per cento circa dei beneficiari della PAC è costituito da piccoli agricoltori, ovvero da agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole destinate a seminativi.

Le modifiche apportate agli articoli 83 e 84 sono pertanto finalizzate ad esentare i piccoli agricoltori dai controlli nell'ambito del sistema delle BCAA e dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di non rispetto dei requisiti di condizionalità, mentre l'intervento sull'articolo 104 è di mero raccordo normativo.

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie necessarie a consentire l'agevole attuazione delle innovazioni introdotte con riferimento alle norme delle BCAA 6, 7 e 8 già nell'anno di domanda 2024, disponendo

che la data di entrata in vigore di dette modifiche dei piani strategici non sia soggetta all'approvazione della Commissione e che pertanto gli Stati membri possano decidere che tali modifiche producano effetti giuridici prima di detta approvazione. Con riferimento alla norma della BCAA 8, tuttavia, tale decisione può essere adottata solo nel caso in cui, in relazione all'anno di domanda 2024, sia richiesta l'attuazione di regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive nell'ambito dell'articolo 31 del regolamento 2021/2115.

Illustra, infine, l'articolo 4, il quale dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e stabilisce che le modifiche apportate alle norme delle BCAA 6, 7 e 8 si applicano a partire dall'anno di domanda 2024. Con riferimento alla BCAA 8 come riformulata, segnala che, essendo già intervenuta una deroga per l'anno 2024 rispetto a quanto previsto dal regolamento 2115/2021, predisposta in attuazione del regolamento di esecuzione 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, ed avendo gli agricoltori già effettuato le semine, la proposta in esame lascia allo Stato membro la possibilità di disporre che l'entrata in vigore di detta BCAA sia posticipata al prossimo anno. Ricorda, al riguardo, che la deroga in parola ha disposto che il requisito della quota minima del 4 per cento di seminativi destinati a elementi non produttivi possa essere assolto con superfici o elementi non produttivi, inclusi i terreni lasciati a riposo, con la coltivazione di colture azotofissatrici, nonché con colture intercalari. In conclusione, si riserva di acquisire informazioni circa l'*iter* della proposta presso le Istituzioni europee, al fine di valutare se vi siano i tempi per svolgere eventuali audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che sui disegni di legge nn. [413](#) e [600](#) si è avuto un confronto informale con l'Esecutivo, all'esito del quale si renderà necessario predisporre un nuovo testo, da adottare a base dell'esame, al fine di adeguare alcune disposizioni alle osservazioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva nonché delle amministrazioni di settore. Rammenta altresì che il disegno di legge n. [413](#) traeva spunto dal lavoro compiuto nelle scorse legislature e aveva anzitutto lo scopo di operare una riorganizzazione della normativa, in parte risalente a oltre cinquant'anni fa e non più attuale. Nella predisposizione del nuovo testo, si terrà conto anche degli emendamenti già depositati con riferimento al disegno di legge n. [413](#), onde raccogliere alcuni spunti condivisibili.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1048](#)

G/1048/1/9

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1048, recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo", che si pone l'obiettivo di tutelare la filiera florovivaistica nazionale ponendo attenzione anche alla tutela delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a valutare l'opportunità di individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato.

G/1048/2/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo"
(Atto Senato n. 1048),

premessi che:

l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, al comma 1, la lettera *l*) indica al Governo la necessità di prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;

considerato che:

l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 aprile 2022 n. 34, introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. Nel dettaglio, il comma 1 demanda al Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione - con decreto - di un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego;

il comma 3 del menzionato articolo prevede altresì che il decreto in parola individui le forme e le modalità di raccordo delle finalità indicate nella disposizione stessa con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare;

tenuto conto che:

in seguito, nell'estate del 2022, alla crisi e successiva fine del Governo Draghi - impossibilitato, dunque, a procedere - il Governo dell'attuale Presidente Meloni non si adoperava al fine di dare attuazione al predetto piano,

impegna il Governo:

a provvedere a definire il piano di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 aprile 2022 n. 34, prestando particolare attenzione alle esigenze - ivi sottese - di sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

ad adottare ogni misura utile a rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza.

G/1048/3/9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo"
(Atto Senato n. 1048),

premessi che:

l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, al comma 1, la lettera *r*) prevede criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale;

considerato che:

l'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituiva il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». Successivamente, il decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 532191, titolato «Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche» destinava le risorse allocate sul capitolo di

spesa di riferimento, di provenienza dall'esercizio 2021, per il sostegno del settore florovivaistico, per un ammontare pari a 25 milioni di euro;

secondo quanto riportato dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, le risorse effettivamente impiegate a seguito delle richieste di sostegno delle imprese del settore florovivaistico - in precedenza menzionato - risultavano pari a euro 2.419.243,55 e, per tale ragione, si riteneva necessario riallocare gli importi inutilizzati per il sostegno della filiera frutticola della pera e del kiwi;

pur permanendo la necessità di sostenere la filiera frutticola della pera e del kiwi, pari attenzione deve essere riservata al settore florovivaistico, ugualmente sottoposto alle conseguenze derivanti da eventi avversi - quali, tra i numerosi - fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine,

impegna il Governo:

a prevedere idonee misure tese a sostenere la redditività delle imprese del settore florovivaistico, colpite dalle conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità e grandine.

G/1048/4/9

[Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1048, recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo", che si pone l'obiettivo di tutelare la filiera florovivaistica nazionale ponendo attenzione anche alla tutela delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione,

premessi che:

le foreste giocano un ruolo fondamentale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità ma anche per il recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi oltre a contribuire a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici e a prevenire le catastrofi naturali, non solo per il territorio interessato ma per tutto il Paese;

i boschi e le foreste infatti proteggono i bacini idrici e i corsi d'acqua intrappolando sedimenti e sostanze inquinanti e aiutano a garantire il ciclo dei nutrienti del terreno, grazie alla moltitudine di organismi che ci vivono, e contribuiscono a stabilizzare i terreni;

le aree boschive e forestali italiane sono tra le più ricche di biodiversità in tutta Europa, con caratteristiche molto differenti e distinte lungo il territorio nazionale, e sono anche realtà estremamente fragili e vulnerabili e come tali la loro gestione è altamente sito-specifica e strettamente dipendente dal territorio in cui sono inserite;

la foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, è la più grande foresta demaniale d'Italia; si tratta di una foresta con una storia millenaria e con caratteristiche peculiari che la rendono patrimonio unico, caratterizzato dalle faggete e boschi di pini, larici e abeti bianchi e rossi e ricco di varietà arboree molto pregiate tra cui l'abete rosso detto "di risonanza" particolarmente indicato per la costruzione degli strumenti musicali a corda;

la foresta di Tarvisio è gestita da più di un secolo secondo un piano che garantisce una copertura arborea continua e il rinnovamento naturale delle specie autoctone, inclusi interventi che hanno consentito di tenere sotto controllo il diffondersi tra gli abeti rossi dell'infezione da Bostrico, che ha causato ingenti danni al patrimonio boschivo nazionale;

le caratteristiche peculiari della foresta di Tarvisio la rendono patrimonio unico da tutelare in maniera mirata con strumenti specifici e consoni alla propria storia, cultura ed economia, che parta da indagini, programmazione, pianificazione e gestione dei boschi, e che si fondi su chiari aspetti conoscitivi, formativi e finanziari;

una gestione regionale, unitamente alle misure di co-gestione che prevedano la partecipazione

delle comunità e delle realtà locali, è pertanto lo strumento da ritenersi più idoneo per una realtà come quella della foresta di Tarvisio, al pari di quanto è accaduto per altre realtà boschive sul territorio nazionale, nel rispetto del principio di diretta gestione dei territori della foresta,

impegna il Governo:

a valutare, per gli aspetti di propria competenza, misure ed interventi a sostegno del trasferimento della foresta di Tarvisio, nel Comune di Tarvisio, provincia di Udine, al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, parimenti a quanto avvenuto negli scorsi decenni per la maggior parte dei beni forestali siti in regioni a statuto ordinario.

Art. 1

1.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «dei prodotti» con le seguenti: «della canapa e degli ulteriori prodotti»;*

b) *dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere, in fine, le seguenti: «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 2 dicembre 2016, n. 242».*

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della qualità» inserire le seguenti: «, della sostenibilità».

1.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,» con le seguenti: «, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

2.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore»;*

b) *alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato»;*

c) *alla lettera i), sostituire le parole: «pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree» con le seguenti: «individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche»;*

d) *alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti: «nel rispetto dei principi dell'articolo 2135 c.c. e tenendo conto dell'esperienza della legislazione regionale in materia».*

2.3

[Pogliese](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore».

2.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore».

2.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nonché prevedere» inserire le seguenti: «la stipula delle intese di filiera e».

2.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c):

a) sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale,»;

b) inserire, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1.».

2.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione e le modalità di funzionamento di un tavolo tecnico, composto da organizzazioni, enti e associazioni maggiormente rappresentativi del settore nonché da esperti ed esponenti del mondo agricolo, scientifico ed imprenditoriale, con funzioni di coordinamento, di promozione e di valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;».

2.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) favorire e disciplinare la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza;».

2.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere l'istituzione di un Comitato tecnico florovivaistico per la redazione del Piano nazionale di cui alla lettera e). Al fine di garantire il coordinamento del Comitato con la strategia nazionale del verde pubblico, il Comitato è composto da tre rappresentanti delle regioni e tre membri del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;».

2.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «formazione professionale» inserire le seguenti: «al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

2.12

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «qualificazione delle produzioni,» inserire le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo,».

2.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «informazione a livello» inserire le seguenti: «nazionale ed».

2.14

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per la competitività» inserire le seguenti: «, la sostenibilità,».

2.15

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile;».

2.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «sistema di rilevazione annuale» inserire le seguenti: «e monitoraggio».

2.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «comprendente la rilevazione» inserire le seguenti: «e la comparazione per areali produttivi».

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'istituzione dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione del settore florovivaistico;».

2.19

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato».

2.20

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere, al fine di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili, l'istituzione dell'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve quale organismo volto a promuovere attività consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e alla distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve;».

2.21

[Pogliese](#)

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per*

macroaree» con le seguenti: «individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato».

2.22

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree» con le seguenti: «individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche».

2.23

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «piattaforme logistiche» inserire le seguenti: «dotate di servizi telematici consultabili online».

2.24

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «movimentazione e distribuzione» con le seguenti: «movimentazione, distribuzione e tracciabilità».

2.25

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «tenendo conto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tenendo conto dell'attuale collocazione, della dimensione economica e della vocazione territoriale dei distretti florovivaistici e dei mercati, nonché la funzione assegnata ai distretti di indirizzo con riferimento alle linee di sviluppo del comparto nelle aree vocate».

2.26

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «collocazione» inserire le seguenti: «, della dimensione economica e della vocazione territoriale».

2.27

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, l'elaborazione di un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici, quale strumento per incrementare e rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli e per incrementare la loro efficienza energetica nonché la loro sostenibilità ambientale;».

2.28

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere un coordinamento nazionale di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy che fornisca misure di promozione per lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica, anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

2.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere misure per rinnovare gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;».

2.30

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere misure tese al recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio floricolo e vivaistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali e la virtuosa gestione della vegetazione esistente.».

2.31

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere misure volte a promuovere l'insediamento di nuove attività imprenditoriali floricole e vivaistiche nelle aree interne e marginali nonché nelle aree a rischio spopolamento;».

2.32

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive;».

2.33

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere misure per la valorizzazione della coltivazione della canapa nel settore florovivaistico, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 2 dicembre 2016, n. 242;».

2.34

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di qualità» inserire le seguenti: «, tracciabilità».

2.35

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché forestali», con le seguenti: «nonché destinati a scopi forestali, come definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e successive modifiche e integrazioni.».

2.36

[Fregolent](#)

Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi dell'articolo 2135 c.c. e tenendo conto dell'esperienza della legislazione regionale in materia».

2.37

[Pogliese](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi dell'articolo 2135 c.c. e tenendo conto dell'esperienza della legislazione regionale in materia».

2.38

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) definire i centri per il giardinaggio che operano prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e che svolgono attività di vendita di prevalente produzione propria, organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante, prevedendo, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, che gli stessi possano vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche;».

2.39

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) disciplinare l'attività dei rivenditori di piante la cui attività di commercializzazione è rivolta esclusivamente a soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita di piante, prevedendo per gli stessi l'esonero dalla registrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria;».

2.40

[Rosso](#), [Paroli](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «nonché i parchi e i giardini storici,» con le seguenti: «nonché nella progettazione e realizzazione di installazioni a verde, di parchi e di giardini anche storici».

Conseguentemente alla lettera p), dopo le parole: «le facoltà di agraria» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la formazione di professionisti specializzati nella progettazione, sistemazione e gestione del verde ornamentale,».

2.41

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) introdurre servizi innovativi in campo florovivaistico per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale;».

2.42

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera q), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché di ulteriori forme giuridiche di cooperazione tra produttori».

2.43

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) attivare azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore dei produttori del settore florovivaistico con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali delle aziende;».

2.44

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) favorire l'integrazione tra le produzioni floricole e vivaistiche e le attività di prossimità territoriale;».

2.45

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) favorire la valorizzazione delle reti di imprese nel settore florovivaistico, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome;».

2.46

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) favorire, attraverso la predisposizione di apposite misure, la valorizzazione dei fiori eduli, quale emergente opportunità produttiva e commerciale per i produttori del settore florovivaistico;».

2.47

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole «per le aziende florovivaistiche» con le seguenti: «a favore delle aziende florovivaistiche in possesso di dettagliati requisiti di onorabilità».

2.48

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «aziende florovivaistiche» inserire le seguenti: «che accordino priorità, in termini di assegnazione dei benefici, alle aziende che promuovono coltivazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità».

2.49

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) rafforzare le misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel settore florovivaistico, mediante incentivi per l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti, anche nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un efficace coordinamento con gli strumenti di incentivazione vigenti;».

2.50

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) prevedere specifiche misure volte a facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende florovivaistiche di piccole e medie dimensioni;».

2.51

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

«s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, promuovendo forme di collaborazione tra enti pubblici e aziende vivaistiche private dotate di licenza, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003. Le fasi di raccolta dei materiali di moltiplicazione, da materiali di base registrati secondo modalità atte a tutelare la biodiversità forestale, e di germinazione potranno essere gestite da attori pubblici (centri nazionali per la biodiversità, aziende vivaistiche regionali), mentre le aziende private dotate di licenza potranno condurre la coltivazione successiva e la commercializzazione, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini forestali. La certificazione di identità dei materiali forestali di moltiplicazione deve essere rilasciata dagli Organismi ufficiali o da loro delegati.».

2.52

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «possa essere svolta» inserire la seguente: «anche».

2.53

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole: «di proprietà privata».

2.54

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

2.55

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «il vivaismo orticolo e frutticolo» con le seguenti: «il vivaismo orticolo, frutticolo e olivicolo».

2.56

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «definire e incentivare», inserire le seguenti: «, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,».

2.57

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «soggetti della filiera florovivaistica» con le seguenti: «soggetti esercenti l'attività agricola florovivaistica di cui alla lettera b)».

2.58

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «della filiera florovivaistica» aggiungere le seguenti: «e agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

2.59

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «alberature forestali», con le seguenti: «materiali di moltiplicazione per fini forestali.».

2.60

[Rosso](#), [Paroli](#)

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

«v-bis) prevedere, su loro specifica istanza, la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, nonché delle imprese, anche sotto forma di sponsorizzazione, previa adozione da parte i comuni di forme di regolamentazione che consentono l'accesso a tali attività, individuandone i limiti;».

Art. 3

3.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.».

3.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Relazione annuale)

1. Con cadenza annuale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predispone una relazione concernente lo stato di avanzamento del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), da trasmettere alle Camere entro il mese di settembre.».

3.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione, alla trasformazione e alla successiva commercializzazione;»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, sia attraverso la tecnica di riproduzione gamica mediante l'utilizzo dei semi, sia mediante la tecnica di riproduzione agamica attraverso l'utilizzo delle talee, del pollone radicale, della propaggine, dello stolone ovvero di altre tecniche di riproduzione agamica.»;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di coltivazione mediante la tecnica di riproduzione agamica, il coltivatore ha l'obbligo di conservazione della semente acquistata fino alla moltiplicazione di una porzione della pianta.»;

d) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

2) al comma 3, le parole: «da colture in pieno campo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coltura» e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, ovvero in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente

comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

e) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente,» sono aggiunte le seguenti: «sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione gamica, sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione agamica,»;

g) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis.»".

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Delega al Governo in materia di florovivaismo e modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa».

Art. 4

4.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1,».*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 122 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2024
122ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.
SINDACATO ISPETTIVO*

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-01040 della senatrice Murelli, ricordando che l'Accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e il Giappone, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, reca, tra l'altro, disposizioni relative alla protezione reciproca di una lista di indicazioni geografiche, nella quale rientrano anche quelle italiane. Precisa in merito che, nel corso dei negoziati fra la Commissione europea e le autorità giapponesi, tutti i Consorzi di tutela italiani interessati, riconosciuti dal Ministero, sono stati costantemente informati e coinvolti. In particolare, l'Accordo, all'articolo 14.25, paragrafo 5, prevede una deroga di sette anni ai disciplinari per i formaggi con denominazione di origine protetta (DOP) che vincolano alle sole zone di produzione le operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno. Rende noto che, poiché i consumatori giapponesi preferiscono porzioni assai piccole di formaggi, la predetta deroga, la cui scadenza è fissata al 1° febbraio 2026, ha consentito l'esportazione dei suddetti prodotti in forme intere e il successivo porzionamento e confezionamento nel Paese asiatico di destinazione, sotto stretto controllo dei consorzi di tutela. Detto settennato avrebbe dovuto consentire agli operatori europei coinvolti di adattare gradualmente i propri processi e la propria produzione alle particolari esigenze di mercato del Paese asiatico. Segnala tuttavia che le continue e gravissime emergenze sopravvenute negli ultimi tre anni hanno creato problemi al sistema economico degli operatori italiani interessati, che non sono stati in grado di effettuare gli investimenti per avviare la necessaria transizione tecnologica e commerciale.

Per tali ragioni, temendo il rischio che una parte consistente delle forniture dei prodotti italiani fosse sostituita con prodotti simili, anche di origine *extra* europea, gli operatori hanno inviato una lettera alla Commissione europea richiedendo una proroga di ulteriori sette anni per i due formaggi DOP: Parmigiano reggiano e Grana padano. In riscontro a ciò, la Commissione europea ha comunicato che, allo stato attuale, non è possibile concedere l'ulteriore proroga per i due formaggi italiani. In particolare, è stato eccepito che il periodo transitorio previsto dall'articolo 14.25, paragrafo 5, dell'Accordo, relativo anche ad altre indicazioni geografiche non interessate alla proroga, non è ancora

scaduto, potendo dunque provvedere agli adattamenti opportuni.

Dopo aver specificato che qualsiasi decisione in merito alle modifiche dell'Accordo deve essere presa da entrambe le parti, riferisce che i servizi della Commissione si sono resi disponibili ad approfondire gli aspetti tecnici connessi alla richiesta. Evidenzia inoltre che, nel caso delle indicazioni geografiche Grana padano e Parmigiano reggiano, i relativi Consorzi di tutela hanno ritenuto opportuno non aderire alla proposta della Commissione europea di modificare i disciplinari delle rispettive DOP, nel senso di eliminare il vincolo in essi previsto, consistente nella limitazione alle sole zone di produzione delle operazioni di grattugiatura e di confezionamento. A fronte della soluzione prospettata dalla Commissione europea, che avrebbe eliminato alla radice ogni problematica in merito al luogo delle suddette operazioni, detti Consorzi hanno infatti sostenuto che il mantenimento delle operazioni all'interno della sola zona di produzione è essenziale per ragioni sanitarie, di qualità, di genuinità, di tracciabilità e per evitare il rischio di frodi e adulterazioni. In altri termini, detto vincolo, al pari di tutte le altre prescrizioni contenute nei disciplinari a cui sono associati rigorosi sistemi di controllo in Italia, viene ritenuto importante per preservare la qualità e l'immagine delle indicazioni geografiche. Informa, infine, che il Ministero, anche con l'interessamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha già avviato l'interlocuzione con i competenti servizi della Commissione europea al fine di trovare una soluzione adeguata per conservare e accrescere il volume delle esportazioni in Giappone delle indicazioni geografiche in questione, garantendo, contemporaneamente, la tutela dei principi generali su cui si fondano i disciplinari delle indicazioni geografiche difesi dai Consorzi di tutela coinvolti.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia il Sottosegretario per la dettagliata risposta e per l'interlocuzione attivata con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, ricorda che lo scorso 14 marzo in 4ª Commissione è stata svolta l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, al quale ella ha posto gli stessi interrogativi considerata l'importanza del tema.

Condivide peraltro il diniego delle associazioni alla proposta della Commissione europea di togliere il vincolo della produzione, ritenendo che tale scelta sia in linea con la tutela del *made in Italy*, tenuto conto che è essenziale mantenere la produzione e il confezionamento in Italia.

Pur sapendo che i termini ultimi di scadenza sono fissati al 2026, sollecita le Amministrazioni competenti ad attivarsi sin d'ora e si dichiara soddisfatta della risposta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Con riferimento alla fase consultiva, il presidente [DE CARLO](#) comunica che: la 1ª Commissione ha reso un parere non ostativo con osservazioni sul testo; la 2ª Commissione ha reso un parere non ostativo su testo ed emendamenti, ad eccezione della proposta 3.0.2 che modifica la legge sulla produzione di canapa, sulla quale il parere è contrario; la 4ª, la 7ª e la 10ª Commissione hanno reso pareri non ostativi o comunque favorevoli sul testo.

Non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 3ª e 8ª, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione bilancio, la quale è in attesa della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ([COM\(2024\) 139 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI), nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che, non appena pronta, la bozza di risoluzione sarà messa a disposizione dei Gruppi, in via informale, in modo da consentire proposte e contributi di tutte le forze politiche.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) per puntualizzare che, in ordine all'articolo 6, risulta fuorviante l'affermazione del relatore per cui il flusso informativo tra i Dicasteri delle imprese e dell'economia serve ad evitare futuri scostamenti. Ritiene infatti che tale approccio replichi un errore che - a suo avviso in modo ossessivo - viene attribuito al Movimento 5 Stelle in merito al *Superbonus* 110 per cento, secondo cui quest'ultimo ha rappresentato una buona idea gestita male. Nel precisare che tale ricostruzione risulta falsa, rivendica l'introduzione di tale misura durante il governo Conte, fermo restando che la sua attuazione è avvenuta durante i governi Draghi e Meloni, nei quali il ministro Giorgetti ha svolto l'incarico, rispettivamente, di Ministro dello sviluppo economico e di Ministro dell'economia e delle finanze. Ravvisa dunque una responsabilità non soltanto collettiva degli Esecutivi che si sono succeduti ma anche individuale del Ministro.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Prende la parola sull'ordine dei lavori il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP), chiedendo di rinviare la votazione alla settimana prossima in quanto la 6ª Commissione ha ancora in corso le audizioni, dalle quali potrebbero emergere spunti utili anche alla fase consultiva.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale condivide l'iniziativa che consente anche di valorizzare il territorio del Molise, a lungo mortificato. Il disegno di legge, prosegue, favorirà dunque un maggiore protagonismo verso la mobilità sostenibile.

Non essendoci ulteriori interventi, il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Ad un quesito del senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) circa il ruolo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, risponde il [PRESIDENTE](#) prefigurando le possibili ricadute sul settore *automotive*.

Interviene in dichiarazione di voto a nome del Gruppo la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), sottolineando comunque che il conferimento per legge del titolo di Capitale della mobilità sostenibile al Molise non significa disconoscere ulteriori realtà da valorizzare. Ad ogni modo, il voto del suo Gruppo è favorevole, in quanto si condividono i principi sottesi al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che l'attribuzione del titolo al Molise vale solo per il 2024, poi avverrà una selezione.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) concorda con le finalità del testo nel senso di promuovere la mobilità sostenibile. Reputa tuttavia che occorra apportare alcuni miglioramenti nella sede di merito e

dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione;

osservato che, secondo l'articolo 2, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio;

valutati gli obiettivi del Piano d'azione, con particolare riferimento: alla sostenibilità economica del sistema e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; alla sostenibilità ambientale del sistema, in termini di riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio;

rilevato altresì che, nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione, si tiene conto di ulteriori finalità, tra le quali: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024;

l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in ordine all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nella predisposizione della proposta del Piano d'azione, tenuto conto delle ricadute che quest'ultimo potrebbe avere sul settore dell'*automotive*.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

52ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 18,50.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 2, comma 1:

- nell'ambito del principio di delega di cui alla lettera *f*), volto a includere la formazione professionale tra le materie oggetto del Piano nazionale del settore vivaistico, previsto alla lettera *e*) del medesimo comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

- con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera *l*), finalizzato a prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, si segnala la sovrapposizione di tale disposizione con l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, che ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,55.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 141 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente (GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Gennaro Terracciano, Presidente di 3-I S.p.A.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione del Presidente di 3-I S.p.A

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professore Gennaro Terracciano.

Interviene il professore TERRACCIANO, esperto di intelligenza artificiale.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore [SISLER](#) (Fdl) e il [PRESIDENTE](#) ai quali replica il professore TERRACCIANO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professore Terracciano e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva svolto la relazione rilevando alcune criticità nel testo.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl), prima di passare all'espressione del parere, chiede di poter meglio approfondire il divieto previsto dall'articolo 4, comma 1 del disegno di legge per chiarirne alcuni aspetti che suscitano perplessità in ordine all'applicazione delle sanzioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, non essendo ancora cominciato l'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, il parere sarà votato nella prima seduta utile della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca delega al Governo in materia di florovivaismo. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è assegnato alla 9ª Commissione in sede primaria e alla Commissione giustizia per il parere sul testo e sui relativi emendamenti.

In relazione al testo, è da sottolineare che il "florovivaismo" può essere definito come l'attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante in un complesso di serre e vivai. Rappresenta un settore dell'attività agricola indirizzato alla produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione non solo ornamentale, ma anche orticolo, frutticolo e boschivo. Comprende, pertanto, la produzione di numerosi prodotti molto diversi, accomunati dal carattere comune della "non commestibilità": anche le stesse piantine da ortaggio, da frutta, che vengono incluse in tale settore, non hanno, infatti, una diretta destinazione alimentare, ma costituiscono il materiale di base necessario per la successiva produzione di prodotti commestibili.

Nel merito, l'articolo 1 delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso disegno di legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi definiti dal successivo articolo 2.

L'articolo 2, elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. A questo riguardo, in relazione alle parti di competenza della Commissione, si sottolineano le lettere *b)* ed *n)* le quali stabiliscono che il Governo sia tenuto a definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con la definizione di imprenditore agricolo recata dall'[articolo 2135 del codice civile](#) e con le disposizioni in materia di imprenditoria agricola recate dal decreto legislativo n. 99 del 2004, e a prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore, nonché a qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.

Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente i procedimenti per l'adozione dei decreti legislativi, le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia.

In relazione agli emendamenti segnala come critica la proposta 3.0.2 che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il vice ministro SISTO, in considerazione delle questioni sollevate nell'ultima parte della relazione del senatore Sallemi in ordine alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, prevista da uno degli emendamenti presentati al disegno di legge, chiede di poter fare un approfondimento soprattutto in merito alla giurisprudenza di legittimità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 9 APRILE 2024
142ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'iter del disegno di legge. Invita quindi il relatore ad illustrare anche i profili di competenza della Commissione con riferimento agli emendamenti.

Il relatore [RAPANI](#) (FdI) precisa che è ancora in corso l'attività istruttoria sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Domanda pertanto un breve differimento dell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti, parere contrario con osservazioni sull'emendamento 3.0.2)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga l'iter del provvedimento, ricordando che il Governo si era riservato un approfondimento sui contenuti su un emendamento relativo alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, con particolare riguardo alla giurisprudenza di legittimità.

Il sottosegretario DEL MASTRO precisa che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non vi sono osservazioni da formulare.

Il relatore [SALLEMI](#) (FdI), preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo sul testo, nonché in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la predetta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter del disegno di legge, chiede alla relatrice Stefani e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.100.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dà quindi lettura di una nuova riformulazione dell'emendamento 2.100 (2.100 (testo 2), pubblicato in allegato), volta a realizzare un più efficace coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento alla criminalità organizzata ed ai reati di terrorismo, anche internazionale.

Il sottosegretario DEL MASTRO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.100 sembra recepire molte delle osservazioni formulate dalle forze politiche di opposizione.

Ribadisce tuttavia la propria disponibilità a concedere ai Gruppi il tempo necessario per eventuali valutazioni di merito sulla proposta.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità mostrata, domanda di non procedere alle votazioni nella presente seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi di fissare per mercoledì 17 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre 2023 e successivamente rinviato all'8 novembre, erano stati presentati 93 emendamenti al disegno di legge n.466, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori. Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 2024 la Commissione aveva deliberato, accogliendo una richiesta del rappresentante del Governo, una riapertura del termine, fissato per il 13 marzo e successivamente prorogato al 5 aprile, alle ore 12. Alla scadenza di tale ultimo termine, risultano quindi presentati ulteriori 47 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa inoltre la Commissione che il senatore Berrino ha comunicato di ritirare l'emendamento 6.100.

Conclude osservando che l'illustrazione degli emendamenti potrebbe aver luogo nelle ulteriori due sedute già convocate nella presente settimana, onde poter procedere alle votazioni a partire dalla settimana successiva.

Sull'ipotesi da ultimo formulata dalla Presidente si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [BERRINO](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) e il senatore [VERINI](#) (PD-IDP).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva deliberato, nella seduta del 3 aprile scorso, di disgiungere l'esame del disegno di legge in titolo da quello del disegno di legge n. 558. Poiché sul disegno di legge, illustrato nella seduta del 31 gennaio non sono state avanzate proposte di approfondimento istruttorio, invita i senatori ad intervenire, già nelle prossime sedute, in discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.0.2, che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa, su cui il parere è contrario in particolare con riferimento al comma 1, lettera d), numero 4), in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato D.P.R. n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [466](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b)

telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.»

1.101

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis. - (*Delega di funzioni*) - 1. La delega delle funzioni di controllo da parte del direttore o del vicedirettore responsabile, ove non espressamente esclusa, è ammessa, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, alle seguenti condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto avente data certa;
- b) che delegati siano uno o più giornalisti professionisti che posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega sia accettata per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni di controllo trasferite.»

1.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: "gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo".

1.103

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci»

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sopprimere le parole da: "e condanna" fino alla fine del periodo.

1.107

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», al comma 8 sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro».

1.108

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 12.000 euro».

1.109

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 10, sostituire le parole: «32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», con le seguenti: «35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208»

1.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa. Nel caso in cui sia stata pubblicata la rettifica o la smentita ai sensi dell'articolo 8 il risarcimento del danno non è dovuto.»

1.111

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire le parole: «quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione» con le seguenti: «e della rilevanza del mezzo di comunicazione».

1.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «dell'effetto riparatorio».

1.113

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. c), capoverso «Art.11-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella determinazione del danno il giudice tiene prioritariamente conto della capacità reddituale del convenuto.».

1.114

Il Relatore

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «multa da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «multe da euro 5.000 a euro 15.000»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa da euro 10.000 a euro 30.000»;*

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Se il fatto determinato è falso, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 15.000 a euro 60.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 30.000 a euro 90.000»;

d) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando ricorre l'ipotesi di cui al comma 2, terzo periodo, la condanna importa in ogni caso l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da due mesi e a due anni.»;*

e) *al comma 4, sostituire le parole: «L'autore dell'offesa» con le seguenti: «L'autore della pubblicazione», e dopo le parole: «all'articolo» aggiungere le seguenti: «57 e»;*

f) *al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autore della pubblicazione è altresì non punibile quando ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata».*

1.115

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 6.000 euro»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da a 3.000 a 8.000 euro»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 6.000 a 20.000»;*

d) *al comma 3 dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,»;*

e) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «euro 1.000 a euro 3.000»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 15.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 6.000».*

1.116

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro" con le seguenti: "fino a 8.000 euro».*

1.117

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «fino a 15.000 euro».*

1.118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 3.

1.119

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3, dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,».

1.120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:

«idonee a riparare l'offesa».

1.121

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 162-ter del codice penale.»

1.122

Il Relatore

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13-bis. (Diffusione di notizie false con il mezzo della stampa).

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 120.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale nonché la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da tre mesi a tre anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6.»

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la parola: «Fatta»;

2) sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se» con le seguenti: «il quale»;

3) sostituire le parole da: «con la pubblicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita di un terzo. Nel caso di delega delle funzioni di controllo di cui al primo comma, le disposizioni precedenti si applicano al soggetto delegato. Il direttore o il vicedirettore responsabile che, per colpa grave, omette di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni di controllo trasferite è punito con la pena prevista per il reato commesso, diminuita di un terzo, se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza dell'obbligo di vigilanza.»;

b) sopprimere il terzo e il quarto comma

2.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei casi in cui omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati, risponde a titolo di colpa grave.»

2.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa nei casi in cui omette per grave e inescusabile negligenza di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati.»

2.103

[Scalfarotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 379-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).

Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 684 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

2.104

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000.» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000.»;*

2) *al secondo comma sostituire la parola: «15.000" con seguenti: «8.000. Se il fatto determinato è falso, la pena è della multa fino a euro 10.000.»;*

3) *sostituire il terzo comma con il seguente: «Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa fino a euro 12.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è della multa da euro 3.000 a euro 15.000. Se il fatto determinato è falso la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 5.000 a euro 20.000.»;*

4) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente*: «Quando, nell'ipotesi di cui al terzo comma, l'offesa consiste nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.».

2.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: "Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, attribuendo condotte e fatti determinati falsi e lesivi della reputazione, è punito con la multa fino a euro 10.000."

2.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole* «"da euro 3.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «fino a euro 5000»;

b) *al secondo comma sostituire le parole*: «fino a euro 15.000» *con le seguenti*: «fino a euro 10.000».

2.107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, primo comma sostituire le parole: "da euro 3.000 a euro 10.000" *con le seguenti*: "fino a euro 5.000".

2.108

[Nicita](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Chiunque offende pubblicamente un gruppo di persone per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punibile con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 6.000. La stessa pena si applica se l'offesa è commessa contro una persona o un gruppo di persone per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, o sulla disabilità."

2.109

Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 595-bis. (*Diffusione di notizie false con mezzi di pubblicità o in atti pubblici*)

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con mezzi di pubblicità diversi da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero in atti pubblici, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»

2.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*)

1. All'articolo 604 bis del codice penale inserire, in fine, il seguente comma: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento sono commessi col mezzo della stampa.»

Art. 3

3.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

3.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'interessato, in caso di immotivato rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.»

3.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2 dopo le parole: «in caso di" inserire la seguente: "immotivato».

3.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.104

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 132, comma 1, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei";
- b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e dell'articolo 137 ovvero delle regole deontologiche adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza del giudice, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengono, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

4.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «entro le successive ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «entro ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo».

4.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», comma 6, primo periodo, sostituire la parola «può» con le seguenti: «nonché il prestatore possono»

4.103

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro»;

b) al comma 10, sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «fino a 15.000 euro».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole «professionista o pubblicitista».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente: "3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può, altresì, condannare il querelante al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 in favore della cassa delle ammende".»

6.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui si procede per i reati di cui all'articolo 57 del codice penale le disposizioni del comma 3 si applicano anche quando il fatto non costituisce reato.»

Art. 7

7.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 144 (ant.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024
144ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)**

La seduta inizia alle ore 12.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE ([COM\(2023\) 930 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già evidenziato in precedenza, mira a modificare la direttiva (UE) 2015/637 sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei Paesi terzi, oltre che la direttiva (UE) 2019/997, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'Unione europea.

La direttiva del 2015, ad oggi vigente, assicura ai cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in uno Stato non europeo, nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato con una propria ambasciata o ufficio consolare, la tutela di autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei propri cittadini, in attuazione degli articoli 20, paragrafo 1, lettera c), e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta di revisione della direttiva muove dalla considerazione dei crescenti contesti di crisi, da quella della pandemia ai molteplici scenari di conflitto, e dei profondi mutamenti intervenuti a livello internazionale dal 2015.

L'obiettivo generale dichiarato dell'iniziativa è, quindi, quello di migliorare l'esercizio del diritto alla tutela consolare da parte dei cittadini dell'Unione non rappresentati, istituendo una cooperazione consolare locale per ciascun Paese terzo, con la relativa ripartizione dei ruoli e compiti, e prevedendo una pianificazione di emergenza consolare sistematica, in cui è ridefinito il ruolo dello "Stato guida" (o "Stato pilota") e il ruolo delle delegazioni UE del Servizio europeo per l'azione esterna.

Le principali modifiche apportate dalla proposta alla direttiva del 2015 riguardano: il chiarimento di quando uno Stato membro dell'Unione deve essere considerato "non rappresentato" in un Paese terzo; la fissazione del criterio che la presidenza delle riunioni di coordinamento locale sia di regola assunta dalle delegazioni dell'Unione; la formalizzazione dei piani di emergenza consolari comuni per ogni Paese terzo e la previsione delle squadre consolari comuni, oltre al riesame del ruolo di "Stato guida"; il rafforzamento del ruolo di sostegno delle delegazioni dell'Unione; la richiesta agli Stati membri di fornire regolarmente alla Commissione europea e al Servizio europeo per l'azione esterna,

informazioni sulle reti consolari, sui consoli onorari e sugli accordi bilaterali e pratici per fornire tutela consolare; l'obbligo per gli Stati membri di consentire ai propri cittadini di informare le autorità consolari in merito ai loro viaggi o di registrare la loro presenza in Paesi terzi; la possibilità per gli Stati membri di richiedere direttamente ai cittadini non rappresentati il rimborso dei costi di assistenza e di estendere tale meccanismo di rimborso anche alle delegazioni dell'Unione.

Si ritiene che le misure proposte non rispondano pienamente ai parametri della necessità e del valore aggiunto dell'azione a livello europeo, ponendosi non in linea con il principio di sussidiarietà. La proposta inoltre non è in linea con il principio di proporzionalità, in quanto si creano competenze nuove che producono nuove linee burocratiche, rendendo più onerosa l'azione delle amministrazioni. In tal senso, in riferimento all'articolato della proposta, andrebbero effettuate alcune precisazioni, che ricondurrebbero la proposta in esame ad una migliore conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con riferimento all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva, aggiunto dall'articolo 1, numero 3, lettera b), della proposta, andrebbero soppresse le parole "e il loro personale militare e di sicurezza". Non si ritiene, infatti, necessaria l'autorizzazione da parte di una norma europea affinché gli Stati membri possano coinvolgere il proprio personale di qualsiasi tipo (civile, militare o di altro tipo) nelle attività previste dalla direttiva, trattandosi di una questione di mera organizzazione interna.

Precisa, inoltre, che le questioni relative al settore in esame, risentono della loro natura strettamente legata agli elementi centrali dello Stato sovrano, riconosciuti in quanto tali anche nei Trattati europei, di cui si auspica in futuro una loro progressiva messa in comune.

Con riferimento all'articolo 11 della direttiva, modificato dall'articolo 1, numero 4), della proposta, andrebbe eliminata la lettera f) del paragrafo 1, che assegna alle delegazioni UE il ruolo di coordinamento dell'elaborazione e dell'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni.

L'approvazione dei piani di emergenza, infatti, appare eccedere le capacità operative e il mandato della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna.

Con riferimento all'articolo 13 (preparazione alle crisi), si ritiene preferibile mantenere la sua formulazione vigente. Particolarmente problematici sono: il paragrafo 1, che impone una pianificazione comune dettagliata e obbligatoria per ciascun Paese terzo, e il paragrafo 2 che ne assegna la guida alle delegazioni dell'Unione europea, che non hanno una reale capacità operativa né possono contare su *assets* civili e militari, né di *intelligence*, idonei a effettuare gli interventi in situazioni di crisi; il paragrafo 3, che impone esercitazioni consolari comuni annuali, non sufficientemente definite, sulla risposta alla crisi, la cui tenuta è nei fatti problematica e rischia di essere invocata in ricorsi giudiziari come un titolo a ottenere risarcimenti; il paragrafo 5, che rende obbligatoria una condivisione di informazioni riservate sugli avvisi di sicurezza che attualmente è già svolta in maniera efficace, ma che non può diventare un parametro di legittimità dell'azione amministrativa degli Stati membri.

Il nuovo articolo 13 presenta inoltre seri dubbi di base giuridica. L'Unione europea, infatti, non ha una competenza in materia di evacuazione o di assistenza consolare e non si ritiene sussistente quindi una base giuridica adeguata per conferire alle delegazioni dell'Unione un potere di coordinamento degli Stati membri, né per imporre agli Stati membri un sistema di coordinamento e di pianificazione comune di attività rimesse dai Trattati alla competenza nazionale.

In relazione all'articolo 14, come modificato dall'articolo 1, numero 7, si ritiene che il secondo periodo del primo comma del paragrafo 2, che fa riferimento a un periodo di 4 settimane prima di poter chiedere il rimborso, e le parole del paragrafo 3 che indicano il caso di un rimborso non effettuato "*né al momento della presentazione di una domanda di assistenza né quando è stato invitato a farlo dallo Stato membro che presta assistenza conformemente al paragrafo 2*", andrebbero sostituite con un riferimento a "*un termine ragionevole comunque non inferiore alle quattro settimane dalla prestazione*". La formulazione della proposta, infatti, oltre a non essere del tutto chiara - in quanto al paragrafo 2 l'escussione sembra una facoltà, mentre al paragrafo 3 sembra configurarsi come un onere procedurale necessario per chiedere il rimborso allo Stato di cittadinanza - si crea un aggravio procedurale per gli Stati membri, con relativi costi (di notifica, ad esempio), che vanno solo ad

aggravare l'*iter* procedurale.

Il paragrafo 5, che estende il rimborso anche all'assistenza prestata dalle delegazioni UE, andrebbe eliminato, in quanto, facendo riferimento alla "neutralità" degli oneri, l'importo da rimborsare alle delegazioni dell'Unione è persino maggiore rispetto a quello previsto a favore degli Stati membri ed è del tutto indeterminato. La formulazione del paragrafo 5 implica infatti che gli Stati membri debbano addirittura rimborsare alle delegazioni dell'Unione il costo del loro personale se collaborano in una crisi. Un conto è la restituzione della spesa viva (il sussidio erogato, il biglietto aereo) che è di solito erogata dagli Stati membri, un conto sono tutti i costi tali da rendere addirittura neutrale qualsiasi attività fatta. È un principio che non è previsto neanche per i rimborsi degli Stati membri.

Il paragrafo 6 andrebbe eliminato e andrebbe ripristinato l'allegato alla direttiva, come oggi previsto. Non si ravvisa, infatti, la necessità di modificare continuamente i moduli per i rimborsi, dando alla Commissione europea la delega in tal senso.

Con riferimento all'articolo 15 (procedura semplificata nelle situazioni di crisi), andrebbe eliminato il secondo periodo del paragrafo 4 per le stesse ragioni indicate in relazione al paragrafo 5 dell'articolo 14.

Con riferimento all'articolo 16-*ter* (mezzi di ricorso), la previsione dovrebbe essere soppressa. Si prevede infatti che il cittadino non rappresentato possa fare causa allo Stato cui si è rivolto e si istituisce un diritto che nemmeno i cittadini hanno, cioè il diritto di avere assistenza consolare in casi di emergenza.

La norma, nella forma, appare formulata in violazione degli articoli 21 e 23 del TFUE, che consentono ai non rappresentati di avere gli stessi diritti dei cittadini, non diritti superiori. Di fatto, quindi, qui si trasforma il diritto di chiedere l'assistenza consolare nel diritto a riceverla, andando a condizionare mediante il ricorso in via giudiziaria la sovranità dello Stato membro che riceve la richiesta nella gestione dei rapporti con Stati terzi e con i suoi stessi cittadini.

Si tratta di una norma non condivisibile. Se il cittadino non rappresentato ritiene di non essere stato trattato come i cittadini dello Stato cui si è rivolto potrà fare una segnalazione alla Commissione europea, che potrà aprire una procedura di infrazione, ma va in ogni modo evitata la creazione di un nuovo filone di contenzioso giurisdizionale a danno degli Stati membri.

Si ritiene anche necessario verificare se l'articolo 16-*ter* non confligge anche con l'articolo 275 TFUE, in quanto introduce una competenza giurisdizionale, apparentemente limitata alle corti degli Stati membri, ma che può creare una competenza giurisdizionale indiretta della Corte di giustizia mediante rinvii pregiudiziali. Al riguardo, invece, l'articolo 275 TFUE preclude alla Corte di giustizia di entrare nella materia della politica estera e di sicurezza, e quindi, a maggior ragione, nelle decisioni sovrane degli Stati membri in materia di assistenza consolare, che della politica estera e di sicurezza degli Stati membri è parte integrante.

Per tutto quanto sopra esposto, non si ravvisa la necessità e il valore aggiunto europeo della proposta della Commissione europea e si preannuncia la predisposizione di un parere motivato ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) prende atto con interesse delle considerazioni svolte dal Presidente relatore e chiede un approfondimento, da parte degli uffici, sulla valutazione dell'impatto derivante dalla proposta di direttiva.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come la proposta di direttiva sia comunque accompagnata dalla valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea.

Ricorda inoltre la propria esperienza in diplomazia e a guida del Ministero, dando atto dell'eccellente funzionamento delle strutture nazionali, tra cui in particolare l'Unità di crisi, e dell'impossibilità di poter prestabilire meccanismi previsionali utili a definire *ex ante* le possibili situazioni di crisi verificabili in futuro.

Ritiene quindi, al riguardo, molto più funzionale l'attuale contesto giuridico-diplomatico, che consente un agevole e rapido adattamento alle specifiche esigenze del caso concreto.

Ribadisce quindi come molti aspetti della proposta in esame presuppongano un trasferimento

all'Unione delle competenze di politica estera e di difesa, circostanza che - seppure del tutto auspicabile - ancora non corrisponde alla realtà materiale e giuridica riflessa nei Trattati dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), considerando la duplice natura - tecnica e politica - degli argomenti connessi con la proposta di direttiva, inerenti alla politica estera, chiede anche di conoscere la valutazione dei competenti organi ministeriali.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni in tal senso, ritenendo comunque che non si tratti tanto di orientamento politico, quanto piuttosto di aspetti oggettivi, relativi al migliore funzionamento delle operazioni di assistenza ai cittadini e relativi alla natura delle competenze coinvolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante delega al Governo in materia di florovivaismo.

Il florovivaismo può essere definito come l'attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante, in un complesso di serre e vivai. Rappresenta un settore dell'attività agricola indirizzato alla produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione non solo ornamentale, ma anche orticolo, frutticolo e boschivo, caratterizzato dalla natura non commestibile dei prodotti.

Il quadro normativo europeo di riferimento è quello del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e che si riferisce anche alle "piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale", di cui alla parte XIII del regolamento.

L'Italia è un Paese esportatore netto dei prodotti del florovivaismo. L'importanza del settore deriva anche dalla circostanza che esso contribuisce ad attenuare le problematiche climatiche e ambientali, grazie alla forestazione urbana e ai benefici economici e salutistici che ne derivano. Nell'ambito del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i contratti di filiera e di distretto, che promuovono investimenti che hanno obiettivi di sostenibilità ambientale, comprendono anche le aziende florovivaistiche.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. L'articolo 1 delega il Governo all'adozione, entro 24 mesi, di uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

L'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra i criteri di delega si segnala in particolare: alla lettera *c*), l'istituzione di un ufficio di coordinamento per la filiera del florovivaismo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; alla lettera *e*), l'elaborazione di un Piano nazionale quinquennale del settore florovivaistico per la valorizzazione e la qualificazione del settore; alla lettera *i*), l'istituzione di piattaforme logistiche nazionali, finalizzate all'efficiente movimentazione internazionale dei prodotti; alla lettera *j*), la riconversione degli impianti serricoli florovivaistici in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico; alla lettera *m*), la ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto dei livelli qualitativi, eventualmente promuovendo l'istituzione di un marchio unico delle produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale; alla lettera *o*), la definizione delle figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione ISTAT; alla lettera *r*), la previsione di premialità per le aziende florovivaistiche, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale; alla lettera *s*), la disciplina, in coerenza con la direttiva 1999/105/CE sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, delle condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento; alla lettera

u), l'incentivazione delle filiere produttive di livello regionale, per la forestazione soprattutto nei comuni di minori dimensioni; alla lettera v), prevedere la locazione di terreni di proprietà pubblica ai soggetti florovivaistici, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

L'articolo 3 prevede il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega e la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.

L'articolo 4 prevede la copertura delle spese per l'istituzione dell'ufficio per la filiera florovivaistica presso il Ministero dell'agricoltura, pari a 56.240 euro per il 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 5 prevede la clausola di salvaguardia per l'applicazione dei decreti legislativi, nelle regioni a statuto speciale, compatibilmente con i rispettivi statuti.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il senatore [MATERA](#) (Fdl) assicura che la tempistica consente di proseguire l'esame del provvedimento anche la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee ([COM\(2023\) 728 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, intende dotare l'Unione europea di un quadro di monitoraggio comune delle foreste dell'Unione, attraverso la raccolta regolare di immagini aeree e spaziali, grazie ai satelliti del sistema *Copernicus*, e la raccolta di dati a terra attraverso una rete di siti di monitoraggio, nel solco degli inventari forestali nazionali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si reputa l'iniziativa conforme agli interessi nazionali, ritenendo che il nuovo sistema europeo di monitoraggio proposto si ponga in linea con quanto si sta già facendo in Italia, visto il nuovo sistema informativo forestale (SINFOR) in fase di realizzazione da parte del Ministero, con la collaborazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), e il nuovo inventario forestale nazionale in fase di progettazione da parte dei Carabinieri forestali (con il supporto scientifico del CREA).

Il Governo ritiene, inoltre, che la proposta sostiene l'attuazione coerente ed efficace delle vigenti politiche dell'Unione europea che incidono sulle foreste, direttamente o indirettamente, nei settori dell'ambiente e della biodiversità, del clima, della riduzione delle catastrofi e dei rischi, dell'energia e della bioeconomia. Un quadro per il monitoraggio delle foreste fornirà i dati che consentiranno di monitorare gli obiettivi del *Green Deal* europeo relativi alle foreste e di sviluppare politiche volte a preservare gli ecosistemi forestali.

La valutazione delle finalità generali della proposta può essere valutata complessivamente come positiva, secondo il Governo, in quanto conferisce finalmente ai Paesi dell'Unione europea un sistema di monitoraggio delle foreste europee moderno, uniforme, inclusivo di quanto già fatto dai Paesi membri ed aperto al confronto con le Istituzioni pubbliche e private nonché con tutti i cittadini.

Il principio di sussidiarietà sembra rispettato, secondo il Governo, in quanto la proposta si esplica in un ambito transfrontaliero dei mercati che dipendono dalle foreste e riguarda comunque i crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici, che per loro natura hanno una portata transfrontaliera.

Questi aspetti richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'Unione europea e la valutazione, con maggiore precisione e tempestività, della necessità di cambiamenti delle politiche al fine di raggiungere gli obiettivi strategici.

Anche il principio di proporzionalità sembra essere rispettato, poiché la proposta stabilisce un sistema omogeneo di monitoraggio delle foreste europee, senza andare al di là di quanto necessario allo scopo. Anche la parte dedicata ai Piani strategici, di difficile comprensione e sulla quale erano state sollevate forti perplessità, è stata modificata dalla Commissione europea in un'adozione volontaria da parte degli Stati membri, non rappresentando quindi più un problema.

D'altra parte, i costi potrebbero essere problematici, dal momento che non sono previste risorse aggiuntive da parte dell'Unione europea e questo, secondo il Governo, può portare a grossi problemi per gli Stati membri, con particolare riguardo alla parte eccedente il monitoraggio già svolto ordinariamente dai singoli Stati europei. Al momento la copertura finanziaria è totalmente a carico dei bilanci nazionali e la cui entità potrà essere quantificata in seguito ai futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di regolamento.

Come già accennato, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati sono scadute il 1° marzo 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede ragguagli in merito allo svolgimento di possibili audizioni sull'atto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ([COM\(2023\) 769 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la tracciabilità dei cani e dei gatti forniti nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

L'allevamento in condizioni inferiori alla norma e il commercio illegale comportano problemi importanti in termini di benessere dei cani e dei gatti interessati, anche per quanto riguarda la loro salute, e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si reputa l'iniziativa conforme agli interessi nazionali e di particolare urgenza, poiché attualmente non esiste una legislazione in materia di benessere di cani e gatti, mentre nei colloqui con i portatori di interessi e nella consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea, la grande maggioranza dei rispondenti ha ritenuto che mancassero prescrizioni specifiche in materia di benessere degli animali per quanto riguarda i gatti (79 per cento) e i cani (80 per cento).

Il principio di sussidiarietà è rispettato, secondo il Governo, in quanto l'obiettivo della proposta è di garantire lo sviluppo razionale del settore, evitare ostacoli al commercio e contrastare il commercio illegale di cani e gatti, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione del benessere degli animali. Questi obiettivi possono essere conseguiti solo mediante un intervento a livello di Unione, poiché gli Stati membri singolarmente rischierebbero di causare un'ulteriore frammentazione del mercato interno, a discapito degli operatori commerciali che mantengono elevati livelli di benessere degli animali, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali.

La proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché stabilisce prescrizioni minime in materia di benessere degli animali per l'allevamento, la detenzione e l'immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti, senza andare al di là di quanto necessario a tal fine. In tale contesto sono esclusi gli stabilimenti di dimensioni molto piccole, che producono meno di un certo numero di cucciolate all'anno, e i rifugi e negozi di animali da compagnia che detengono un numero limitato di cani o gatti, che sono tenuti solo a identificare e registrare i cani o i gatti prima di fornirli nell'Unione. Inoltre, per i rifugi, alcune delle disposizioni, ad esempio prescrizioni dettagliate in materia di alloggiamento (temperatura, spazio disponibile, illuminazione), non sono necessarie, dato che questi generalmente non hanno finalità lucrative. È ritenuta proporzionata anche la misura che prevede che gli animali siano dotati di microchip e siano registrati, in particolare contrastare il commercio illegale, dato l'impatto limitato di tale obbligo sulle persone fisiche che forniscono cani o gatti sul mercato dell'Unione. La proposta non impone tale obbligo alle persone fisiche che forniscono occasionalmente

cani o gatti sul mercato dell'Unione senza ricorrere a servizi *online*. Infine, la proposta consente agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali, purché non vietino o ostacolino l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro.

La relazione del Governo fornisce, quindi, indicazione degli aspetti della proposta su cui la delegazione italiana sta lavorando e negoziando in sede europea, tra cui aspetti come le misure in termini di temperatura e di metri quadrati di alloggiamento, che potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. In particolare, la proposta della delegazione è di rendere tali indicazioni buone pratiche facoltative, anziché prescrizioni cogenti, e di allargare altri indicatori di benessere come gli elementi fisici e comportamentali relativi all'animale.

La proposta richiederà, secondo il Governo, risorse umane supplementari per gestire l'attuazione della legislazione e lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti. Parallelamente, si stima che sia necessario un bilancio operativo di 1,5 milioni di euro per lo sviluppo e il funzionamento iniziale del sistema di verifica dell'autenticità di tale identificazione e registrazione per le offerte mediante piattaforme *online* e per garantire l'interoperabilità delle banche dati nazionali e, successivamente, 300.000 euro l'anno per la manutenzione e il funzionamento. Infine, la relazione del Governo si dilunga nell'esplicitazione dei vantaggi derivanti dalla proposta normativa europea, in termini di benessere degli animali negli stabilimenti e in termini di tracciabilità e di contrasto del commercio illegale da Paesi terzi.

Il 13 marzo scorso è pervenuta la memoria dell'associazione Lega Anti Vivisezione (LAV), in cui si condivide la finalità della proposta di dettare *standard* minimi a cui tutti i Paesi membri devono attenersi per garantire la tracciabilità degli animali e regole comuni per l'allevamento e la cessione di cani e gatti, che devono essere rispettate anche dai Paesi terzi che li introducono nell'Unione. La LAV, tuttavia, ritiene che il testo presenti delle criticità che inficiano le finalità della proposta stessa, in termini di benessere degli animali e della tracciabilità.

La LAV ritiene, anzitutto, che l'ambito di applicazione debba essere esteso oltre i cani e i gatti, includendo tutti gli animali di cui è consentito il commercio e la detenzione come animali da compagnia. La LAV ritiene poi che non sia sufficientemente giustificata l'esclusione dei piccoli stabilimenti e dei rifugi che ospitano un numero limitato di cani e gatti, dal campo di applicazione del Capo II, che reca disposizioni fondamentali per il benessere degli animali e per la loro salute, e che tale esclusione crei di fatto la possibilità di eludere l'applicazione della normativa in favore degli animali. Inoltre si suggerisce una disposizione più stringente contro la selezione e riproduzione di cani e gatti brachicefali, nonché l'introduzione delle visite di controllo agli stabilimenti senza preavviso, di limiti all'eutanasia, del divieto di mutilazioni senza deroga, del divieto di collari a scatto, a scossa elettrica o con punte, di maggiore spazio minimo disponibile, di due gravidanze (e non tre) in due anni da classificare come stressanti, di attività quotidiane (e non solo "regolari") di esercizio e socializzazione negli stabilimenti.

La XIV Commissione della Camera (Politiche dell'Unione europea) ha approvato, il 14 marzo scorso, un parere motivato, ritenendo che la proposta non rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto non appare adeguatamente motivata, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, la scelta di procedere ad un'armonizzazione integrale della normativa di settore, che potrebbe comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori non associati a un reale beneficio per gli animali. In particolare, oltre a sottolineare l'esigenza di coordinare la previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, che ricomprende le abitazioni tra gli stabilimenti di allevamento, con il considerando n. 15 che precisa che le abitazioni in cui cani e gatti siano detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento, la XIV Commissione rileva l'assenza, all'articolo 9, paragrafo 1, di parametri oggettivi in base ai quali va accertata la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui alla lettera b), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla lettera c). Rileva altresì l'opportunità di sopprimere, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), la previsione riguardante l'esigenza

che cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per socializzare, nonché di meglio specificare la previsione di cui al successivo paragrafo 3 in tema di protezione da condizioni climatiche avverse, correlandola esplicitamente a eventi climatici estremi, e di circoscrivere, al paragrafo 4, il divieto di tenere cani esclusivamente all'interno. La XIV Commissione rileva, infine, che il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati, non risulta conforme all'articolo 290 del TFUE, poiché riguarda numerosi ed importanti aspetti anche essenziali della disciplina legislativa. Si ricorda, infine, che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui la Camera dei deputati ceca ha emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà, in relazione ad alcune armonizzazioni, come quelle su temperatura, spazio disponibile, illuminazione, che non hanno impatto diretto sul mercato interno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la memoria pervenuta da parte della Lega Anti Vivisezione è stata acquisita agli atti della Commissione e sarà resa disponibile sul sito del Senato per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

148ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità ([COM\(2023\) 769 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 19)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione europea, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale.

Ricorda quindi i contenuti della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione Lega Anti Vivisezione (LAV) del 13 marzo 2024, e propone di formulare una risoluzione in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà.

Solo un intervento a livello di Unione consente infatti di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, e causando quindi una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali.

Propone, peraltro, di rilevare che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo del fatto che alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Al riguardo, ritiene necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la

registrazione di cani e gatti, ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento.

Infine, in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, propone di rilevare la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera *b*), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera *c*); in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, propone infine di rilevare la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo politico che da sempre è sensibile alle tematiche sul rispetto del benessere degli animali, considerati come esseri senzienti.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) conviene su alcuni punti dello schema di risoluzione, ma esprime disaccordo circa il rilievo inerente ai costi, ritenendo corretto che per il benessere degli animali sia previsto un esborso finanziario aggiuntivo.

Inoltre, ritiene corretto tutelare maggiormente i piccoli allevatori, come previsto nella proposta di regolamento, e ritiene di sostenere anche gli articoli 9 e 12.

Preannuncia pertanto il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che gli animali vadano tutelati, ma che occorra tenere conto anche di come reperire le risorse aggiuntive necessarie a tal fine.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, anche rispetto all'esame presso la Camera dei deputati, e condivisione delle considerazioni svolte sul reperimento delle risorse necessarie.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di Paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([COM\(2023\) 637 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione - pubblicato in allegato al resoconto - sulla proposta di regolamento che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri sulla trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti.

Dopo alcune premesse inerenti alla finalità della difesa della democrazia in Europa dalle ingerenze straniere, che rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE, propone di ritenere rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur sottolineando, in senso critico, due aspetti importanti.

Il primo concerne il principio di attribuzione. La proposta, infatti, individua come base giuridica esclusivamente l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno che, tuttavia, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta.

Il secondo aspetto riguarda la scelta dello strumento giuridico, al quale è attribuita la valenza della "armonizzazione massima", che esclude quindi la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi.

Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità, se non vi sono motivi di urgenza, di rinviare il voto per approfondire ulteriormente il tema.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene anzitutto che sulla materia oggetto d'esame, concernente anche il tema delle ingerenze straniere nella vita democratica dei Paesi europei, sia necessario dare un segnale importante. Salvaguardando il legittimo esercizio della rappresentanza di interessi per conto di soggetti *extra* UE, ritiene importante che sia approvata una normativa a difesa dell'assetto democratico dei Paesi europei. Riguardo ai tempi dell'esame, si rimette alla decisione della Commissione, pur ribadendo che il segnale che emerge dal rinvio o dal voto non è un segnale neutro.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene, al riguardo, che con una ulteriore riflessione si potrebbe esprimere una risoluzione più compiuta e più forte, ma si rimette alla decisione della Commissione.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) si dichiara disponibile a un breve rinvio alla prossima settimana.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alla posizione del senatore Matera e anche a quella del Presidente sulla necessità di dare un segnale importante sull'urgenza della difesa dell'ordine democratico occidentale in un contesto geopolitico che per molti aspetti si presenta drammatico e preoccupante.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara disponibile a votare subito, ritenendo importante dare un segnale il prima possibile, ma anche ad adeguarsi qualora si decida per un breve rinvio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla sessione plenaria della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC), svolta a Bruxelles dal 24 al 26 marzo scorsi, sul tema della democrazia e dello Stato di diritto era intervenuto il senatore Lombardo, rimarcando l'importanza del tema con diverse argomentazioni.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) dà conto del suo intervento alla COSAC, citato dal Presidente, sul tema delle ingerenze straniere, ricordando come il Presidente della Corte di giustizia abbia auspicato elezioni europee libere e giuste (*free and fair elections*) con riferimento al procedimento democratico e che a tale scopo è stato predisposto il pacchetto sulla difesa della democrazia. Ritiene pertanto utile un breve rinvio, al fine di approfondire i contenuti del predetto pacchetto legislativo.

Interviene nuovamente la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), che condivide l'interesse della Commissione di dare un segnale forte sul tema. Ricorda come nella seduta di ieri era emerso il tema dell'armonizzazione massima della proposta di direttiva.

A differenza di quanto prospettato nello schema di risoluzione dal Relatore, ritiene che la delicatezza del tema richieda proprio una piena uniformità delle normative nazionali, come prefigurato nella proposta di direttiva, che consenta un miglior funzionamento dei servizi di *lobbying* nell'Unione e quindi una migliore difesa degli interessi privati, ma anche di quelli pubblici inerenti anche all'ordine democratico. Preannuncia, per questo motivo, un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), prendendo atto degli interventi svolti sull'opzione del voto, ritiene possibile il rinvio della votazione alla settimana prossima, ma allo stesso modo ritiene urgente dare un segnale forte in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, alla luce delle posizioni espressi dai gruppi, propone di rinviare la votazione alla giornata di mercoledì 3 aprile, alle ore 12, consentendo un approfondimento, in particolare, sui due temi sollevati del livello di armonizzazione della normativa proposta e dei contenuti del pacchetto europeo a difesa della democrazia.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (SEE), fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, essendo peraltro stato concluso in sede unionale, in base alle procedure previste dai Trattati ed essendo previsto nell'ambito dell'atto di adesione della Croazia all'Unione del 2013.

Richiama, inoltre, il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche, finalizzato a rispondere alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e alla sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale.

Propone di rilevare la necessità di garantire adeguate tutele agli attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia. Va espresso l'apprezzamento, in particolare, per l'articolo 4 del disegno di legge, che mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori.

Propone inoltre di richiamare in premessa le perplessità emerse nell'ultima seduta sull'articolo 1, che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, e sull'articolo 8, che prevede l'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni.

Ritenendo che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, poiché il provvedimento incide, per diversi aspetti delicati, nello sviluppo delle giovani generazioni, con risvolti importanti, attinenti anche ai fenomeni di disturbo ludopatico.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea l'esigenza di adottare una regolamentazione della materia, anche alla luce degli sviluppi nel *web*, della forte presenza dei giovani nell'ambito dei videogiochi e della necessità di aiutare le famiglie. Si dichiara quindi favorevole a una normativa che disciplini l'organizzazione delle competizioni, in piena trasparenza, per arginare i fenomeni di abuso.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) ritiene che i videogiochi possano essere, non solo espressione artistica, ma anche una forma di educazione culturale, citando ad esempio il filone dei *"serious games"*

", nelle cui competizioni è, pertanto, importante coinvolgere in modo corretto anche i giovani. Al riguardo, condivide quindi solo la seconda perplessità formulata dal Relatore, in merito alla norma che considera i giocatori come lavoratori. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione. La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) condivide le osservazioni precedenti e preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo, ritenendo utile promuovere i videogiochi come espressione culturale e al contempo, come rilevato dalla senatrice Rojc, evitare qualsiasi valenza normativa che possa facilitare l'approdo ludopatico. Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati. Richiama, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea, e la successiva lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea.

Ritenendo che il provvedimento non presenti profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE), relatore introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica [dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti \(TUB\), siglato a Roma il 26 gennaio 2024](#).

Ricorda che il Tribunale unificato dei brevetti, di cui fanno parte attualmente 17 Stati, ha lo scopo di giudicare sulle controversie in materia di brevetti europei, le cui sentenze dovranno essere riconosciute e applicate in tutti i Paesi aderenti al sistema.

[L'Accordo serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano, nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.](#)

Ricorda, infatti, che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della Brexit.

L'Accordo consta di 20 articoli. L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2 impegna il nostro Paese a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, i locali individuati nell'Allegato 1 dell'Accordo stesso.

L'articolo 3 riconosce al TUB la personalità giuridica, quindi la capacità di concludere contratti, acquistare beni e stare in giudizio. L'articolo 4 impegna l'Italia a fare in modo che la divisione del TUB riceva il sostegno per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessari per il suo funzionamento e la piena operatività.

Gli articoli da 5 a 8 impegnano il nostro Paese a garantire l'inviolabilità dei locali del TUB, la massima sicurezza, le comunicazioni, nonché le immunità da procedimenti legali o provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.

Gli articoli 10 e 11 prevedono delle agevolazioni finanziarie per il TUB e le sue proprietà esentandole dalle imposte dirette e dall'IVA, ad eccezione del versamento dei tributi relativi ai servizi di pubblica utilità.

L'articolo 12 prevede il rilascio al personale del TUB, nonché ai loro familiari e domestici, di una carta d'identità. Lo stesso articolo elenca una serie di esenzioni e agevolazioni finanziarie, quali ad esempio l'esenzione dal pagamento delle imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal TUB per il personale che ricopre presso il Tribunale la carica di giudice, cancelliere e vice cancelliere, anche ove siano cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia, nonché per tutto il personale non avente cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia.

L'articolo 13 consente ai familiari del personale del TUB di svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. L'articolo 14 disciplina il regime previdenziale e sanitario del personale del Tribunale.

L'Accordo dispone altresì, all'articolo 15, che le Autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, mentre l'articolo 16 obbliga il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni.

L'articolo 17 stabilisce che, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale il personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

L'articolo 18 disciplina la responsabilità in capo al TUB derivante dalle attività che esso svolge sul territorio italiano.

Infine, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini dell'entrata in vigore.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 richiama l'articolo 17 dell'Accordo, relativo al personale amministrativo di supporto proveniente dal Ministero della giustizia, nella misura massima di 7 unità di personale non dirigenziale, con oneri a proprio carico.

L'articolo 4 valuta gli oneri economici in 845.000 euro relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 28 marzo, ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 769 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 19)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione, esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 769), che stabilisce prescrizioni minime per il benessere di cani e gatti allevati e detenuti in stabilimenti, nonché prescrizioni rafforzate per la loro tracciabilità nell'Unione, al fine di garantire lo sviluppo razionale del settore, nel mercato interno e nelle importazioni da Paesi terzi, evitando ostacoli al commercio e contrastando il commercio illegale; considerato che l'assenza di disposizioni europee specifiche in materia e la divergenza tra le normative nazionali ha consentito l'allevamento in condizioni non idonee al benessere di cani e gatti, e il loro

commercio illegale, comportando problemi importanti in termini di salute degli stessi animali e di benessere del futuro proprietario dell'animale da compagnia;

considerato che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 15 marzo 2024, e che la proposta è oggetto di esame da parte di 17 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui la Camera dei deputati italiana e la Camera dei deputati ceca hanno emesso un parere motivato, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà; tenuto conto della relazione del Governo, pervenuta il 15 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e della memoria dell'associazione LAV, pervenuta il 13 marzo 2024; valutato che il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo un intervento a livello di Unione consente di superare la frammentazione del mercato interno, data dalle differenze nazionali nel livello di protezione del benessere degli animali che, a fronte di una elevata richiesta, determina una compartimentazione del mercato di cani e gatti nell'Unione, a discapito degli Stati in cui è rispettato un elevato *standard* di protezione, causando una delocalizzazione della produzione verso Stati membri in cui la normativa è meno tutelante per gli animali. Inoltre, solo un intervento dell'Unione consente di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di tracciamento dei cani e dei gatti, essenziali per contrastare il commercio illegale di tali animali;

ritiene, tuttavia, che il principio di proporzionalità non sia pienamente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni:

alcuni aspetti della proposta, tra cui i parametri obbligatori relativi alla temperatura, all'illuminazione e agli spazi minimi di alloggiamento, potrebbero comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori, non associati ad un reale beneficio per gli animali. Si ritiene, al riguardo, necessario che tali parametri siano stabiliti come buone pratiche facoltative, anziché come prescrizioni cogenti, e che siano integrati con altri indicatori di benessere come quelli relativi a elementi fisici e comportamentali dell'animale;

per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie a gestire l'attuazione della legislazione e a realizzare lo sviluppo di banche dati interoperabili per l'identificazione e la registrazione di cani e gatti, si ritiene che la proposta debba essere oggetto di una più specifica valutazione d'impatto e debba prevedere forme di copertura delle spese, nella forma del cofinanziamento;

in riferimento all'articolo 9, sulle competenze degli addetti alla custodia, si rileva la necessità di individuare parametri oggettivi in base ai quali poter accertare la capacità degli addetti alla custodia degli animali "di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza", di cui al paragrafo 1, lettera b), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla successiva lettera c);

in riferimento all'articolo 12, sui requisiti di alloggiamento, si rileva la necessità di specificare meglio, in senso restrittivo, i requisiti minimi obbligatori di alloggiamento, con particolare riguardo agli spazi di socializzazione, alla protezione da condizioni climatiche avverse e al divieto di tenere cani esclusivamente all'interno.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 637 DEFINITIVO
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,
esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 637), che stabilisce requisiti armonizzati tra gli Stati membri, per la trasparenza della rappresentanza di interessi (*lobbying*) esercitata per conto di Paesi terzi, migliorando la conoscenza della portata e delle tendenze relative a tali attività, e dell'identità dei soggetti richiedenti;

considerato che l'attività di rappresentanza d'interessi è utilizzata in misura crescente dai governi, in

aggiunta all'attività diplomatica formale, per promuovere i propri obiettivi strategici. L'attività di rappresentanza d'interessi nell'Unione è in aumento, anche in seguito alla guerra della Russia contro l'Ucraina e le divergenze normative tra gli Stati membri determinano condizioni di disparità e maggiori costi di conformità per i soggetti che intendono svolgere attività di *lobbying* a livello transfrontaliero. Tale situazione rappresenta un'opportunità per taluni soggetti di Paesi terzi di eludere i requisiti di trasparenza esistenti in taluni Stati membri e di influenzare in modo occulto il processo decisionale e i processi democratici nell'Unione, utilizzandola come canale di ingerenza nelle democrazie dell'Unione, per plasmare l'opinione pubblica e influenzare le scelte politiche, con ripercussioni negative sulla vita politica degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso;

condivisa la rilevanza politica dell'iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul corretto funzionamento della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e dell'avvio di un nuovo ciclo istituzionale europeo, assicurando ai soggetti che svolgono attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi nel mercato interno, di poterlo fare in un contesto giuridico armonizzato, trasparente e maggiormente prevedibile, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, dei decisori interessati e dei cittadini, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi e dei valori democratici;

rilevato che la difesa della democrazia nell'Unione rientra tra i valori sanciti all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e che le misure a rafforzamento della trasparenza in tale ambito poggiano sugli articoli 1, secondo comma, e 10, paragrafo 3, dello stesso TUE;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nonché dei pareri motivati espressi dai Parlamenti di Ungheria e di Irlanda, e del documento approvato il 13 marzo 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati italiana, ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto [solo un intervento a livello di Unione consente di superare le divergenze tra le regolamentazioni nazionali, che rischiano di compromettere il mercato interno dell'attività di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi, creando condizioni di disparità e costi aggiuntivi per i soggetti che intendono svolgere tale attività a livello transfrontaliero, nonché fenomeni di arbitraggio regolamentare per eludere gli obblighi di trasparenza più stringenti, vigenti negli Stati membri;](#)

ritiene, inoltre, che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta impone requisiti di trasparenza limitati (requisiti di informazione, di conservazione della documentazione e di accesso al pubblico) e unicamente ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di Paesi terzi. In tal modo, la proposta non mira a limitare la fornitura di servizi di rappresentanza d'interessi, ma a migliorare il funzionamento del mercato interno e a facilitare la fornitura di tali servizi a livello transfrontaliero, rendendoli più trasparenti in modo coerente in tutta l'Unione;

ritiene, tuttavia, che:

- con riguardo al principio di attribuzione, il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, non sembra costituire un fondamento sufficiente per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza, che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e che intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce l'obiettivo primario dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno valutare la possibilità di una integrazione della base giuridica della proposta;
- con riguardo alla scelta dello strumento giuridico, non appare adeguatamente motivata l'opzione della armonizzazione massima, che esclude la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori e più rigorosi. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alla tutela del proprio ordine pubblico interno, a difesa della propria democrazia, potrebbe implicare una paradossale necessità di dover procedere a una riduzione degli *standard* di trasparenza per gli Stati membri che già hanno adottato una disciplina più rigorosa in materia (tra cui per esempio l'Irlanda). Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di *standard* minimi.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1059

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014; considerato che l'Accordo è inteso a includere la Repubblica di Croazia tra le Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio; ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati e trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'Unione, dalla capacità di quest'ultima di stipulare accordi internazionali con Stati terzi; richiamato il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La 4a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche; considerato che esso risponde alle evoluzioni dell'innovazione tecnologica e della sempre più ampia connettività alla rete *internet*, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l'organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale; valutata la necessità di garantire adeguate tutele agli tutti attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell'assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia; preso atto che, ai sensi dell'articolo 11 del disegno di legge, è previsto che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni; valutato positivamente che l'articolo 4 mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale, della quale, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, l'organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata; rilevate le perplessità con particolare riferimento all'attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, e con riferimento all'inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni, ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, valutato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla pertinente normativa dell'Unione europea;
considerato inoltre la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera *q*), che mira a incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;
valutato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 156 (ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

156ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

In particolare, ricorda che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti.

Il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di *governance* per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consenta di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023. Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) rileva come il Governo abbia provveduto a spostare in avanti le riforme e gli interventi del PNRR, accumulandoli all'ultimo anno previsto, con 159 obiettivi e traguardi previsti ora per il solo 2026, su un totale di 346. In tal modo, la 10a e ultima rata sarà di ben 32,7 miliardi di euro.

Al 31 dicembre dello scorso anno risultavano peraltro pervenuti 102,5 miliardi di euro, ma di questi era effettivamente speso solo il 42 per cento, pari al 22 per cento del totale dei fondi disponibili fino al 2026. Questo dato testimonia come lo spostamento in avanti degli obiettivi valga a coprire le difficoltà nel loro conseguimento, sperando inoltre in una proroga temporale dei tempi di realizzazione degli

interventi, come adombrato dal ministro Giorgetti.

E da questo punto di vista la criticità è ancora più rilevante posto che, con un *deficit* pari al 7,4 per cento del PIL, il peggiore in Europa, i margini da utilizzare per investire sono molto bassi.

Stigmatizza inoltre le ulteriori misure di accentramento della *governance*, che esprimono scarsa fiducia nelle amministrazioni periferiche, soprattutto quelle del Mezzogiorno. Desta preoccupazione, poi, la riduzione dei finanziamenti per settori cruciali come le energie rinnovabili, l'idrogeno e la mobilità sostenibile, che subiscono un taglio del 7,6 per cento rispetto al piano originale.

In particolare, i fondi destinati alla protezione idrogeologica subiscono un taglio del 34,4 per cento, mentre nel settore della sanità si registra una riduzione degli investimenti dell'8,7 per cento e una contrazione del 25,8 per cento dei finanziamenti per la famiglia, le infrastrutture sociali e il terzo settore.

Evidenzia quindi le difficoltà della maggioranza nel condurre i lavori parlamentari, disperdendo il lavoro su provvedimenti minori, come effettuato nelle ultime settimane, invece che concentrarsi sulle grandi questioni come il PNRR.

Sottolinea infine le gravi criticità poste dall'articolo approvato alla Camera dei deputati in materia di aborto, di cui non si comprende il senso in un provvedimento in materia di PNRR, se non quello di ipotizzare un maldestro tentativo di scardinare la legge n. 194 del 1978.

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LSP-PSd'Az*), riferendosi ai lavori delle ultime settimane in Senato, invita il senatore Sensi a sollecitare in tal senso il proprio presidente di Gruppo, in modo tale da formulare proposte in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che riflette la volontà di correggere la direzione di marcia del PNRR, la cui traiettoria è stata assunta dai governi precedenti a quello attuale, al fine di non disperdere risorse preziose.

Ricorda, peraltro, che con la revisione del Piano si è ottenuto l'aumento dell'ammontare complessivo e che comunque 121 miliardi sono a debito. Afferma la necessità di assicurare maggiore attenzione e maggiori risorse alla sanità, ma auspica che anche le forze di opposizione lavorino per il buon esito del Piano e la piena attuazione degli interventi previsti.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*) replica ai timori espressi circa il futuro del PNRR, ricordando che l'Unione non procede all'erogazione delle rate se non a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi.

Per questo motivo, lo spostamento in avanti di alcuni obiettivi ha consentito di non perdere risorse.

Inoltre, lo spostamento su altri fondi ha riguardato quegli interventi che per loro natura comportano tempi lunghi di realizzazione come quelli in ambito idrogeologico, che sarebbero andati inevitabilmente oltre il 2026. Il settore sanitario presenta motivi di preoccupazione, ma che certamente però nascono da prima di questo Governo.

Per quanto riguarda la polemica sull'articolo aggiunto alla Camera dei deputati sui consultori familiari, lungi dall'essere un attacco alla vigente legge n. 194 del 1978, ne ripropone quasi alla lettera l'articolo 2, secondo cui i consultori possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) lamenta, innanzitutto, l'assenza del Ministro, di cui aveva chiesto la presenza in sede di esame del Documento di economia e finanza e che ancora dimostra la sua indisponibilità a un confronto costruttivo in Commissione.

Lamenta inoltre l'approccio del Governo, che ricorre alla fiducia, impedendo di fatto l'azione di controllo parlamentare, in continuità con altre limitazioni al controllo democratico, quali l'abrogazione dell'abuso d'ufficio o le restrizioni alla libertà di stampa.

In materia di sanità, stigmatizza il definanziamento per il rinnovo degli ospedali per un ammontare pari a 1,2 miliardi di euro, contestato anche da presidenti di regione di maggioranza, a fronte di opere pronte ad essere realizzate.

Per quanto riguarda il piano transizione 5.0, al quale sono assegnati 6,3 miliardi di euro, ritiene che sia solo cambiato il nome rispetto al precedente piano 4.0 e non siano rinvenibili risorse aggiuntive.

Inoltre, con gli incidenti sul lavoro in aumento, lamenta la limitazione al solo settore edile della misura della patente a punti.

Infine, ricorda come da mesi, a causa all'accentramento della *governance*, le regioni aspettino molti decreti attuativi dei provvedimenti sul PNRR e sul PNC, avendo già i progetti esecutivi pronti. Per converso, il provvedimento in esame rinvia il termine di adozione di tali decreti di ulteriori 60 giorni. Preannuncia, quindi, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che definisce un quadro normativo in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.

Il Relatore, dopo aver ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche.

Dopo aver ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa il calendario dei lavori della Commissione, a cui replica il presidente [ZANETTIN](#).

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

Ricorda, al riguardo, che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Ritiene che il disegno di legge in titolo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dell'articolo 29, paragrafo 3, della Convenzione, che esplicitamente esclude possibili incompatibilità con l'ordinamento europeo, e del fatto che sulla materia non risultano procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (n. 149)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni - pubblicato in allegato al resoconto - sul decreto legislativo in titolo. Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto provvede a estendere alla categoria 4 dei precursori di droghe, la disciplina sanzionatoria già prevista dal citato testo unico per le categorie 1, 2 e 3.

La cornice sanzionatoria in parola, pur prevedendo limiti edittali superiori ai tre anni di reclusione previsti dal criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012, risulta pienamente legittima in quanto mera estensione di norme penali già vigenti.

In tal senso, infatti, l'inciso iniziale della richiamata lettera *d*), che recita "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*", è stato interpretato, in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), nel senso di non escludere in assoluto il potere del legislatore delegato, quando la materia è già regolata da una norma penale.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che sia rispettato il principio e criterio direttivo generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede un rinvio del voto, in considerazione del fatto che le Commissioni di merito non hanno ancora avviato l'esame del provvedimento.

Il presidente [ZANETTIN](#) accede alla richiesta di rinvio, pur ribadendo che la competenza della 4a Commissione è proprio quella di fornire una valutazione propedeutica all'esame della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, volto a introdurre ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); considerato che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al PNRR, secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio UE, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti; considerato che il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di

governance per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consente di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1048**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1048, già approvato dalla Camera dei deputati;

ricordato che il disegno di legge ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 970**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche;

ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021;

ricordato che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati;

rilevato che all'articolo 29, paragrafo 3, la Convenzione stabilisce che le norme da essa fissate non generano incompatibilità con l'ordinamento europeo e che, sulla materia disciplinata, allo stato non sussistono procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia;

valutato quindi che il disegno di legge in titolo non [presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea](#),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

- il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;

- si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

- il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;

- il citato articolo 32, comma 1, lettera *d*), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: "*d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...];*";

- l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

- nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;

- le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi - per alcune ipotesi - fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

valutato che:

- la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di reclusione previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale - "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*" - rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del precetto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;

- in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso "*al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti*", con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti

necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998); valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024

220ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del turismo un tavolo di lavoro tra i soggetti ritenuti necessari, nominati dal Ministro, per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

All'articolo 4 si dispone che il Ministero della cultura istituisca l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali.

All'articolo 6 viene quantificato l'onere in 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e coperto, in parti uguali, sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2014, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88.

Al riguardo, evidenzia che andrebbe distinto l'onere tra le singole disposizioni di spesa come previsto dalla normativa contabile. Andrebbe, poi, chiarito se l'onere possa essere contenuto fino all'anno 2027 in quanto le disposizioni operano in modo permanente. Infine, andrebbero confermate le disponibilità a valere sulle singole voci di copertura al fine di escludere che ciò possa pregiudicare gli impegni già presi a valere sulle medesime risorse.

Risulta necessario, pertanto, richiedere al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi della relatrice.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato dall'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [GELMETTI](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1 (testo 2) in quanto, ancorché corredata di clausola di invarianza finanziaria, prevede oneri sprovvisti di relativa copertura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";
- al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";
- sia soppresso il comma 10.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi fino al 13 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, con riguardo agli identici emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2), che occorre avere conferma che le disposizioni ivi previste possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al "Conseguentemente", lettera a), va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla proposta 1.14 (già 4.10 testo 2), occorre acquisire la quantificazione degli oneri al fine di verificare che gli interventi previsti possano essere attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al capoverso "3-ter." va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.6 (testo 3).

In riferimento all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alle identiche proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2). In ogni caso, al comma 2, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, occorre valutare sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della disposizione con riferimento all'emendamento 4.9 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

all'inserimento, al capoverso "Conseguentemente, all'articolo 4:", lettera a), dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 1), capoverso "3-ter.", dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme sulla proposta di parere della relatrice. Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro.

Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l'ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 41 dell'Accordo, che occorre avere conferma che alle riunioni del comitato misto e agli eventuali sottocomitati partecipi esclusivamente personale dell'Unione europea.

In merito all'articolo 45 dell'Accordo, occorre chiarire quali possano essere le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni e se da ciò possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante alcuni elementi sul testo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;
- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parer alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento in esame reca la quantificazione e la copertura dell'onere di cui alla lettera c) relativo a una posizione di livello dirigenziale non generale.

Per quanto concerne le lettere f) ed i), il comma 2 dell'articolo 4 rinvia il momento della quantificazione e della copertura finanziaria all'emanazione degli schemi di decreto legislativo richiamando la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per i restanti criteri di delega, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi con riferimento all'ISMEA, che sarà deputato a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera h) per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera r), in quanto, pur trattandosi di risorse europee, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tale fine.

Andrebbero poi forniti maggiori elementi informativi per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera u).

Per quanto concerne la modifica, proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati, alla lettera v), appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, su quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche, senza che si

determinino oneri.

Con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, evidenzia che per la lettera *i*), il capitolo 7052 non sembra recare risorse nel triennio 2024/2026, per quanto riguarda la lettera *m*), il capitolo 7625 non risulta presentare risorse nel triennio 2024/2026, e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma, mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026. Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura, per l'attuazione della medesima lettera *m*), reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, appare opportuno acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 136.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si compone di un solo articolo che, al comma 1, regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate MEF, non inferiore al 35 per cento.

Il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.

Il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle precedenti operazioni di privatizzazione, consente di attivare forme di incentivazione, che potranno tradursi in quote dell'offerta riservate, in agevolazioni di prezzo o in agevolazione nelle modalità di finanziamento.

La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale di Poste Italiane e una quota indiretta, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane.

Sottolinea poi che lo schema viene adottato in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera *a*), della legge n. 350 del 2003, e in particolare dell'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. La

relazione tecnica puntualizza quindi che la dismissione in questione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e prevede la dismissione di asset pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. Il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico. Con riferimento agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale agli stessi si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato al netto degli oneri inerenti alle medesime.

Per quanto di competenza, va evidenziato innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti detenuto presso la Banca d'Italia. La gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 (testo unico del debito pubblico) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico. Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi. Ulteriori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla P.A (con aliquota al 26 per cento) e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato (con aliquota al 12,5 per cento).

Ciò considerato, sarebbe utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di fornire i dati richiesti sui profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 222 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI AFFARE ASSEGNATO AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il presidente [CALANDRINI](#) comunica che, nella riunione appena conclusa, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, anche al fine di dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, di dare mandato al Presidente della Commissione, congiuntamente con il Presidente della 4ª Commissione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di un affare avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 2, la lettera a) prevede attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

Alla successiva lettera b), si stabilisce che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 2, il quale tuttavia reca solo un limite di spesa per la formazione dei docenti.

La lettera c) prevede di equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione.

La lettera d) dispone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Alla lettera f), viene poi prevista l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale" e sarà stabilita la formazione per i docenti.

Al successivo comma 2, viene previsto che al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente, le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete, nonché, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

In relazione alla formazione dei docenti, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la cui copertura, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non appare in linea con la legge di contabilità.

L'articolo 3, in relazione alla delega in esame, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, che peraltro dovrebbe escludere quanto previsto dall'articolo 2 in tema di formazione.

In relazione al contenuto delle disposizioni sopra richiamate, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria. A tale riguardo, è necessario acquisire le valutazioni del Governo, mediante la richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, della predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562-A) Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poste dalla Commissione bilancio sul testo e sull'emendamento 4.4, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo oggetto della ratifica in esame ne estende la partecipazione alla Croazia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, senza modificazioni, non appare quindi necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'Accordo non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rammenta inoltre che,

in occasione di due precedenti accordi di adesione allo Spazio economico europeo, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Considerato che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario e che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che prevede che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10 del testo dell'Accordo, che occorre avere conferma che le agevolazioni previste, sia per il Tribunale unificato brevetti che per la relativa proprietà, non determinino effetti negativi sulle entrate.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge occorre avere conferma che il Ministero della giustizia possa autorizzare un distacco di 7 unità di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale.

Inoltre per le relative attività di formazione del predetto personale, di cui all'articolo 4, comma 1, occorre avere ulteriori elementi al fine di verificare la congruità delle spese come calcolate in relazione tecnica.

Per quanto concerne l'aumento del contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, previsto all'articolo 4, comma 2, occorrerebbero ulteriori elementi al fine di verificare le somme previste nel testo che, nella relazione tecnica, vengono giustificate con l'aggiornamento delle stime in relazione al ritardo dell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte agli elementi di chiarimenti richiesti nella relazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alle richieste di chiarimenti formulate sul provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è in corso l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, recante modifiche al codice di procedura civile al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente: considerato che tale stanziamento afferisce alle esigenze relative alla digitalizzazione sia del settore civile che di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla sola digitalizzazione del solo processo civile.

Con riferimento all'articolo 4, recante una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, considerato che la relazione tecnica asserisce che le modifiche introdotte rientrano nelle modalità ordinarie di digitalizzazione del settore di giustizia civile e che quindi non comportano ulteriori oneri, andrebbe chiarito quali siano le operazioni telematiche ancora da implementare e quali risorse residuino per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, considerato che nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento vengono evidenziati elementi di criticità sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari, da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 137 e della Camera dei deputati n. 192.

La sottosegretaria SAVINO rileva che è in corso l'istruttoria con l'amministrazione competente per materia, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta, al fine di poter fornire le risposte sugli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 229 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

229ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, a seguito delle esigenze rappresentate dai componenti della Commissione bilancio nella odierna seduta antimeridiana, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di posticipare alla seduta di martedì 23 aprile alle ore 13,30 l'inizio della discussione del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto PNRR-*quater*), al fine di permettere alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato di svolgere le audizioni sul Documento di economia e finanza 2024, nella giornata di lunedì 22 aprile.

Informa, quindi, che, alla luce di tale ridefinizione dei lavori, è a disposizione il nuovo calendario delle audizioni preliminari al DEF 2024.

In ordine all'esame del citato decreto-legge PNRR, che dovrebbe concludersi presso la Camera dei deputati nel pomeriggio di domani, giovedì 18 aprile, se trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione bilancio in tempo utile, l'incardinamento e l'apertura della discussione generale potranno svolgersi in Commissione nella giornata di venerdì 19 aprile, alle ore 10.

Al riguardo, potrebbe prospettarsi la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di lunedì 22 aprile alle ore 12. Potrebbero tenersi sedute lunedì pomeriggio alle ore 14,30 e martedì mattina alle ore 9,30.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per rappresentare l'esigenza di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti in relazione al decreto-legge PNRR, che verrà trasmesso dalla Camera.

Il PRESIDENTE fa presente che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione deve tenere conto comunque della prevista calendarizzazione del provvedimento.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) propone comunque di poter estendere, anche nella stessa giornata di lunedì, di alcune ore il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge al fine di tener conto delle esigenze di predisposizione degli stessi.

Il PRESIDENTE, alla luce delle posizioni emerse, propone quindi di profilare quale termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al decreto-legge PNRR, una volta trasmesso dalla Camera, la giornata di lunedì 22 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.200, che aumenta i compiti attribuiti al comitato scientifico.

In relazione all'emendamento 4.1, chiede conferma che possa operare nell'ambito delle risorse stanziare dalla proposta 4.100 (testo 2), già approvata in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che sul provvedimento in esame vi è una questione pregiudiziale dovuta alla trattazione della materia nell'ambito della delega fiscale, che ingloba i contenuti trattati dal provvedimento. Ricorda quindi che il Governo sta lavorando ai profili di attuazione di tale delega, per cui evidenzia come, pur accogliendo il sollecito sul provvedimento, vi sia una questione che incide sull'ulteriore corso del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame, su cui sollecita i necessari chiarimenti da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione già convocate domani, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 9 e alle ore 14, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^aCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(1048) *Delega al Governo in materia di florovivaismo* , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(990) *Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia* : rimessione alla sede plenaria;

(1037) *Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia* , approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o*) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p*) prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi. La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspiccate dalla senatrice Furlan.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera *i*).

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 939, in materia di salute mentale.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmare l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

G/990/1/10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».

1.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR».

1.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-quater. Per "abbuffate compulsive" (*Binge eating disorder-BED*) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-quinquies. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo (*Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID*)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Lopreato](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Potenti](#), [Murelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis. - (*Istigazione all'anoressia e alla bulimia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere."».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 580-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere le parole: «o rafforza»;*
- b) *Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».*

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al capoverso "Art. 580-bis", terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».

Art. 3

3.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale.»

3.8

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».

3.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

- 1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;*
- 2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;*
- 3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;*
- 4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;*

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».

Art. 4

4.1

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».

Art. 6

6.0.1

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.